

«Come posso costruire un patrimonio a lungo termine?»

Che tu sia già un esperto finanziario o che tu abbia appena iniziato a pensare di investire, il nostro specialista Danilo Tundo a Lugano ti consiglierà personalmente su tutte le questioni relative all'investimento.

Per saperne di più: [bancamigros.ch](https://www.bancamigros.ch)



Bollettino

A cura dell'
Ordine
degli Avvocati
del Cantone
Ticino



62

Giugno
2022



PAGANINI SOFTWARE

Soluzioni informatiche di settore

www.paganinisoftware.ch

- Studi Legali e Notarili
- Broker assicurazioni
- Fiduciarie
- PMI
- Immobiliari
- Altro ancora

Unica licenza per tutte le soluzioni informatiche

Gli studi legali, oltre alla propria gestione, possono gestire affitti di unità locative e polizze assicurative. Le immobiliari, oltre alla gestione affitti e PPP, possono provvedere alla propria gestione interna e gestire polizze assicurative proprie, di stabili di reddito, di PPP. Altro ancora.

Consulenza completa, non solo programmi


Ai nuovi studi ed alle nuove società offriamo l'impostazione più adatta alle esigenze, siamo di guida e di supporto nella fase di avviamento e a regime. Impostazioni fiscali sul fatturato, sull'incassato, Iva sul fatturato, sull'incassato, aliquota a saldo. Guida alle dichiarazioni Iva ed alla stesura di bilancio.

Agli studi ed alle società avviate offriamo soluzioni di avanguardia che semplificano le attività quotidiane, aumentano l'efficienza di gestione e forniscono preziose informazioni di controllo e di valutazione.

Infrastruttura informatica

Windows, Mac, Cloud.

www.paganinisoftware.ch



qualche ora
di istruzione
e lavorate già

Impressum

Editore

Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino,
Piazza del Ponte 4, 6850 Mendrisio
Telefono: 091 682 95 61
Telefax: 091 682 95 62
E-mail: info@oati.ch
Website: <http://www.oati.ch>

Comitato di redazione

Commissione del Bollettino dell'Ordine
degli Avvocati del Cantone Ticino

Avv. Ryan Vannin,
Segretario generale OATI,
coordinatore ad interim
Piazza del Ponte 4, 6850 Mendrisio
segretariogenerale@oati.ch

Avv. Sascha Schlub, membro
Via S. Balestra 2, 6901 Lugano
Telefono: 091 910 19 19
info@gaggini-partners.ch

Avv. Ivan Paparelli, membro
Via Canova 5, 6901 Lugano
Telefono: 058 200 31 00
info@kellerhals-carrard.ch

Distribuzione

Segretariato dell'Ordine degli Avvocati del
Cantone Ticino
Piazza del Ponte 4
6850 Mendrisio

Grafica di copertina

Antonio Bertossi
Designer SUP in Comunicazione visiva - 2010
at@pantonio.ch

Stampa

Pedrazzini Tipografia SA
Via Varenna 7, 6600 Locarno
Telefono: 091 751 77 34
print@pedrazzinitipografia.ch

Tiratura

1150 esemplari
2 numeri l'anno: primavera e autunno

Chiusura redazionale

15 marzo / 30 settembre

Abbonamento annuale: CHF 25.00
Numero singolo: CHF 15.00



Sommario

Relazione del Presidente per il periodo settembre 2021 - giugno 2022	2
Presentazione dei conti	8
Attività della FSA	10
Attività della Commissione esami	13
Attività della CFPG	14
Attività del Servizio di consulenza giuridica	15
Attività della Commissione di disciplina	16
Verbale dell'Assemblea generale ordinaria dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino del 1 settembre 2021	16
Varia Decisioni della Commissione di disciplina degli avvocati	39
Impressum	49

Relazione del Presidente per il periodo settembre 2021 - giugno 2022

Avv. Sarah Stadler

Gentili Colleghe, egregi Colleghi,

questo contributo si riferisce al periodo compreso tra inizio settembre 2021, data in cui si è svolta l'assemblea generale ordinaria dopo il periodo post-pandemico più acuto, ed il mese di giugno 2022: nove mesi di intensa attività per cui questo Consiglio dell'Ordine ha lavorato con dedizione e profitto.

In primo luogo occorre ricordare che con l'avvento del nuovo anno è entrato formalmente in funzione il **nuovo Segretario generale, l'avv. Ryan Vannin**, il quale da subito ha dimostrato di disporre di tutti i requisiti richiesti nel bando di concorso dello scorso mese di agosto.

Oltre ad essere avvocato, il Segretario generale ha altresì conseguito una laurea in comunicazione e tecnologia e per cui ha maturato numerosi anni di esperienza in ambito imprenditoriale, dirigenziale e di consulenza professionale per imprese e privati.

Tra gli obiettivi primari di questo Consiglio vi era l'**ammodernamento del sito internet**, ciò che il nuovo Segretario generale ha realizzato in modo del tutto agevole e nell'arco di qualche settimana di lavoro. Così facendo, il Consiglio dell'Ordine ha potuto, fra l'altro, contenere notevolmente i relativi costi, rendendosi completamente indipendente dalla

società informatica con cui sin dalla creazione del sito internet del nostro Ordine si era sempre appoggiato.

La freschezza e l'essenzialità della nuova grafica sono state applicate anche alla *newsletter* che viene inviata ad ogni membro almeno una volta al mese.

In questi primi mesi di attività, il Segretario generale, unitamente alla Presidente, ha avuto modo di relazionarsi con tutte le Autorità, con le Istituzioni e con professori, mettendo in campo le proprie competenze ed intrattenendo ottimi rapporti.

In particolare l'avv. Ryan Vannin è divenuto membro del Gruppo di lavoro cantonale in ambito del **progetto Justitia 4.0**: in questo modo egli può disporre di informazioni di prima mano ed apportare un valido contributo al processo di preparazione, rispettivamente di implementazione a tale gruppo di lavoro.

Tra gli obiettivi di questo Consiglio vi era, fra l'altro, **la messa in consonanza tra le diverse Commissioni del nostro Ordine, i Delegati FSA ed il Consiglio stesso**, ciò che è stato realizzato nell'ambito di alcuni pranzi di lavoro in cui il Consiglio dell'Ordine ha informato i partecipanti circa i cambiamenti in atto, nonché le problematiche, come pure le sfide che riguardano l'esercizio della professione di avvocato, sia dal profilo locale, sia da quello federale.

Questo Consiglio, può contare sulla presenza nel **Consiglio dell'Ordine della FSA del Collega avv. Andrea Lenzin**, che riveste la funzione di Tesoriere.

Come già accaduto in passato, avere un membro di Consiglio del nostro Ordine nella "stanza dei bottoni" della FSA costituisce, a non averne dubbio, un importante valore aggiunto.

Ciò è peraltro avvenuto anche in passato, in particolare con la presenza nel Consiglio FSA del Collega avv. Niccolò Salvioni, nonché del Collega avv. Brenno Brunoni che ha peraltro ricoperto anche il ruolo di Presidente FSA per il biennio 2009-2011.

Sono trascorsi ormai oltre 10 anni da quel momento e questo Consiglio è dell'opinione che occorra adoperarsi sin da ora al fine di avere nuovamente, nei prossimi anni, un Presidente ticinese alla testa della FSA.

In relazione ai **rapporti con la FSA**, nel corso del mese di aprile questo Consiglio ha incontrato la Presidente alla testa della Federazione, l'avv. Birgit Sambeth Glasner unitamente al Segretario Generale René Rall. I lavori sono stati intensi e proficui ed i rapporti bilaterali sono stati così ulteriormente rafforzati.

Tra le richieste formulate all'attenzione della FSA, vi era fra l'altro, l'introduzione di contributi dottrinali in lingua italiana nella *Anwaltsrevue/Revue de l'avocat*, come pure una maggiore rappresentanza del nostro Ordine nelle Commissioni FSA.

A questo proposito invitiamo i membri dell'Ordine a prendere contatto con il Consiglio di OATI qualora vi fosse l'interesse a redigere un articolo destinato alla pubblicazione nella rivista sopra citata e/o a far parte di specifiche Commissioni. Il Consiglio dell'Ordine ringrazia in particolare l'**avv. Pietro Crespi** per la redazione del proprio contributo "L'attività dell'avvocato e la LRD", pubblicato nell'edizione 4/2022.

Il Consiglio dell'Ordine ringrazia inoltre tutti i membri che già oggi fanno parte delle Commissioni FSA. Il lavoro in seno a queste Commissioni, in particolare nell'ambito delle consultazioni in cui l'Ufficio Federale di Giustizia coinvolge regolarmente la FSA, è un

veicolo prezioso ed essenziale per esprimere il contributo del nostro Ordine al processo legislativo federale.

Sotto l'energico e determinante impulso della Presidente FSA, in occasione della propria seduta dello scorso 11 novembre 2021, è nato il **Jeune Barreau Fédéral** il quale è composto da giovani avvocati di un'età inferiore ai 40 anni e che si prefigge lo scopo di avere, fra l'altro, giovani avvocati che si interessino attivamente alla FSA.

Su indicazione di questo Consiglio, l'**avv. Matthias Bizarro** è stato nominato membro del primo Consiglio.

Il Consiglio dell'Ordine di OATI si è inoltre dedicato ad un'intensa attività nell'ambito della **Conférence Latine des Bâtonniers (CLB)**, organismo in cui vengono discusse e condivise problematiche affini ai rispettivi Ordini di matrice latina.

A contare dal mese di settembre sono state organizzate due sedute: una a Losanna lo scorso mese di novembre ed una a Friburgo nel corso del mese di marzo.

Al momento la CLB sta approntando un *vademecum* relativo alle Direttive in ambito deontologico che sono comuni a tutti i Cantoni, ma ognuno con le proprie specificità nell'intento di includere nel documento i più recenti sviluppi giurisprudenziali affinché possa divenire un utile strumento di lavoro. Parallelamente, a livello federale è in corso una revisione completa del Codice Svizzero di Deontologia.

In data **12 maggio 2023**, a Losanna, la CLB si farà inoltre promotrice dell'organizzazione di un evento denominato "*L'étude digitale: défis et solutions*", che molto verosimilmente verrà proposto nella forma di un congresso,

dedicato alla digitalizzazione della professione di avvocato.

Per quanto concerne le **Commissioni OATI**, esse sono state sollecitate in diverse occasioni, in particolare nell'ambito nelle procedure di consultazione di messaggi e progetti legislativi. A titolo esemplificativo si citano la procedura di consultazione relativa alla riforma delle Autorità di protezione; la procedura di modifica della legge di applicazione e complemento del Codice civile del 18 aprile 1911: applicazione dell'articolo 28c del Codice civile concernente l'impiego della sorveglianza elettronica in ambito civile a tutela delle vittime di violenza domestica e di stalking; la procedura di consultazione relativa all'Ordinanza dell'UDSC per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari, nonché la procedura relativa all'introduzione del trust nel diritto svizzero.

All'uopo si precisa che OATI da ormai diversi anni è un valido interlocutore della Divisione della Giustizia ed i pareri espressi e redatti dal nostro Ordine all'attenzione dell'Autorità cantonale vengono esaminati con vivo interesse.

I rapporti con la Divisione della Giustizia sono ottimi ed intensi: nel corso di questi mesi vi sono infatti stati diversi incontri con la Capo Divisione avv. Frida Andreotti, tutti tesi a risolvere problematiche di ordine pratico che sono nate a seguito di processi di adeguamento legislativo ed organizzativo. Lo scopo finale resta quello di lavorare nell'interesse del buon funzionamento della giustizia.

A titolo di esempio, viene citata la problematica relativa alla consultazione ed all'utilizzo del SiFTi da parte degli avvocati che - da tempo - è alla ricerca di una regolamentazione chiara ed univoca nel rispetto di una corretta

consultazione, senza tuttavia dimenticare le necessità di ordine pratico degli avvocati attivi in ambiti del diritto in cui la consultazione dei dati contenuti nel registro fondiario è da ritenersi imprescindibile per il corretto e preciso svolgimento dell'attività.

L'introduzione di nuove **norme relative alla protezione dei dati personali** vieppiù stringenti e severe ha portato con sé nuove problematiche di ordine pratico che necessitano di essere risolte celermente al fine di rendere agevole, proficuo e rapido lo svolgimento della professione di avvocato, senza che queste norme abbiano a costituire veri e propri ostacoli.

Questo Consiglio è persuaso che solo un dialogo trasparente e costante con la Divisione della Giustizia e con le Autorità preposte possa costituire un valido strumento di lavoro al beneficio di tutte le parti coinvolte nell'amministrazione della giustizia.

In una realtà che conosce una rapida evoluzione digitale ed una densità normativa vieppiù importante, le collaborazioni portano valore aggiunto e permettono di individuare rapidamente soluzioni concrete ai problemi.

Al proposito, si ricorda che a sostegno dei propri membri, questo Consiglio ha proposto un'analisi, nonché un importante lavoro di traduzione di un **modello di contratto di mandato e della relativa dichiarazione sulla protezione dei dati del cliente** sulla scorta di un interessante articolo dottrinale apparso sulla *Anwaltsrevue/Revue de l'avocat* 10/2021.

Questi due importanti strumenti di lavoro sono stati diffusi ai membri di OATI a mezzo di *newsletter* nr. 158 (06/22).

Il conformarsi con le nuove disposizioni relative alla protezione dei dati personali che

entreranno in vigore nel corso del 2023, ci impone la riflessione sull'importanza della formazione continua e dell'imprescindibile e costante aggiornamento di cui la professione di avvocato necessita.

La **Commissione informatica** è già stata sollecitata in questo senso dal Consiglio dell'Ordine e nel corso dei prossimi mesi è nostra viva intenzione proporre momenti formativi – di carattere pratico - dedicati a questo tema.

Al proposito, si segnala che questo Consiglio si è confrontato nuovamente con i responsabili dei principali attori in ambito formativo presenti nel nostro Cantone al fine di poter sempre riservare ai membri appartenenti all'Ordine tariffe agevolate, garantendo altresì un'adeguata informazione circa le proposte formative di attualità: ciò è avvenuto in particolare con IDUSI, CFPG, SUPSI (Centro di competenze tributarie) ed il CSVN, altri non esclusi.

Di particolare rilievo è la recente giornata di studio organizzata dalla CFPG svoltasi in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario dedicata al tema della protezione dei dati personali. La stessa ha riscosso un notevole successo coinvolgendo importanti contributi dottrinali.

I rapporti con l'Ordine dei Notai sono anch'essi solidi e costanti: per il tramite del Presidente **avv. Gianni Cattaneo** vengono condivisi temi di interesse comune per ambo le professioni che spesse volte conoscono problematiche affini e per cui un confronto si rivela sempre essere costruttivo. Questo Consiglio opera nell'ottica dell'anticipazione e della prevedibilità, nella viva speranza di poter sempre anticipare eventuali aspetti che possono avere importanti ripercussioni sull'esercizio della professione di avvocato.

L'auspicio è che questa importante collaborazione, oggi estremamente viva ed efficace, possa consolidarsi nel prossimo futuro in quanto le sfide che attengono alle professioni di avvocato e di notaio sono comuni.

A titolo di esempio si cita la procedura di consultazione in ambito legislativo, e meglio il messaggio relativo alla modifica della Legge sul notariato del 26 novembre 2013 e della Legge sulla tariffa notarile del 26 novembre 2013 e per cui la relativa conferenza stampa si è svolta lo scorso 15 novembre. Oltre a ciò è stato organizzato un incontro con alcuni istituti di credito per far fronte comune all'annosa problematica dei tassi negativi che vengono applicati ai conti degli studi legali e/o notarili, purtroppo senza ottenere un risultato concreto per tutti i membri. Questo Consiglio suggerisce ad ogni membro di prendere individualmente contatto con il proprio istituto bancario di riferimento e di negoziare una soluzione che possa perlomeno contenerne gli effetti.

Sia sul piano federale, sia su quello cantonale, **l'immagine e l'esercizio della professione di avvocato** sono purtroppo sin troppo spesso esposti a critiche che ci obbligano a tenere sempre alto il livello di guardia e a reagire con fermezza e ponderata rapidità al fine di contrastare il diffondersi di considerazioni semplicistiche, tendenziose e del tutto fuorvianti e, non da ultimo, a respingere con la dovuta fermezza le critiche che si avverano già da un primo sommario esame essere prive di qualsiasi fondamento.

Purtroppo negli ultimi anni si sono registrate situazioni in cui il rapporto con il magistrato è stato caratterizzato da atteggiamenti sconvenienti nei confronti di avvocati e avvocati-praticanti, perdendo di vista il rispetto dei reciproci ruoli e degli obblighi deontologici del magistrato. Il nostro Consiglio si è pertanto attivato segnalando alle parti coinvolte

la necessità di riportare gli amministrati al centro dell'interesse della rispettiva attività, favorendo così uno svolgimento efficace delle udienze e riguardoso di tutti gli attori del procedimento.

Oltre a ciò, citando il recente scandalo dei *Pandora Papers* che ha letteralmente investito la nostra professione lo scorso mese di novembre, è stato altresì rilanciato presso l'opinione pubblica il delicato dibattito del ruolo dell'avvocato, in cui si concludeva – ancora un volta - in modo assai semplicistico che, tra gli obblighi dell'avvocato, vi sia *in primis* il dovere di informare le competenti Autorità, declassando e svuotando così del tutto la portata del segreto professionale, che costituisce, invero, l'essenza imprescindibile della professione di avvocato. È stato pertanto necessario difendersi da luoghi comuni semplicistici e tendenziosi secondo cui la “lobby degli avvocati è alla difesa di leggi che tutelano clienti tossici”¹ e per cui la stessa lobby fosse in grado di insinuarsi nelle pieghe della legge, sfruttando a proprio favore importanti lacune nel diritto.

Di ciò si è, fra l'altro, discusso in occasione della **Conferenza dei Presidenti della FSA**, che, tradizionalmente, si svolge due volte l'anno, a Berna: essa costituisce infatti l'appuntamento imprescindibile in cui si affrontano nell'ambito di una tavola rotonda problematiche di attualità che toccano la professione di avvocato.

E proprio per questo la FSA è sempre al fianco degli Ordini cantonali per sostenerli e per consigliarli al meglio elaborando linee guida e raccomandazioni.

Ed è dunque in queste situazioni spiacevoli ed assai delicate che minano la buona reputazione della professione di avvocato, che si

comprende il **valore aggiunto** di appartenere *in primis* ad un Ordine cantonale -e quindi- alla Federazione svizzera degli avvocati.

D'altra parte occorre altresì non dimenticare che la società attuale conosce una profonda crisi dei valori associativi che sono imperniati sui principi della condivisione e del senso di appartenenza. Viviamo infatti in una società in cui si delinea viepiù l'importanza dell'individualità, in cui si è sempre più assorbiti dagli eventi ed il tempo a disposizione è sempre minore, in cui siamo ostaggi della rapidità con cui circolano e vengono trasmesse le informazioni. E tutto ciò si ripercuote, a torto, sui momenti di condivisione, in cui il senso di appartenenza dovrebbe invece avere predominanza conferendo **fierazza e prestigio**, il tutto accompagnato da uno spirito di un **generoso sostegno e comprensione** tra i membri. Qu allora l'Ordine degli avvocati non sostenesse e non esortasse i propri membri nei momenti più difficili, si correrebbe l'inesorabile rischio di creare una crisi identitaria che comporterebbe gravi danni alla professione.

Al proposito si segnala che questo Consiglio ha introdotto un momento conviviale denominato **#AperOATI**: trattasi di un semplice aperitivo con l'intento di riunire gli avvocati che esercitano nel medesimo distretto e, con il fine ultimo, di agevolare e favorire l'incontro, fuori dai luoghi dedicati alla professione, tra i Colleghi che già da tempo esercitano la professione e quelli più giovani. L'ultimo appuntamento sarà organizzato a fine estate nel distretto di Lugano. Oltre a ciò, questo Consiglio – significativamente coadiuvato dalla **Commissione sportiva, cultura ed eventi** - ha già avuto modo di proporre programmi interessanti e coinvolgenti. Molti altri sono ora in fase di elaborazione.

¹ Cfr. articolo apparso in data 05.10.2021 sul quotidiano 24Heures.

Il Consiglio dell'Ordine auspica che questi appuntamenti extra-lavorativi possano creare le giuste occasioni per conoscere nuovi Colleghi, rafforzando nel contempo legami esistenti nell'ottica di sempre favorire il dialogo ed il componimento bonale delle controversie laddove i rispettivi avvocati si trovano coinvolti.

Solo così facendo saremo in grado, noi tutti avvocati, di incidere in modo importante sulla riduzione del numero degli incarti pendenti presso la **Commissione di disciplina degli avvocati** che molto spesso concernono violazioni (lievi, medie o gravi) di norme deontologiche.

Inoltre, non per minore importanza, questo Consiglio ringrazia in modo particolare la Collega avv. **Lea Kaufmann Bütschli** per l'attività prestata per molti anni a favore del Comitato di redazione del Bollettino dell'Ordine degli avvocati.

Un particolare ringraziamento viene pure rivolto ai Colleghi avv. **Lea Kaufmann Bütschli**, avv. **Ornella Nicoli**, avv. **Marco Lucchini**, avv. **Stefano Ferrari** che hanno dato le proprie dimissioni dalla Commissione esaminatrice. Per lo svolgimento di questa funzione è richiesta particolare dedizione ritenuto come questo ruolo comporti, inevitabilmente, grandi responsabilità. Di ciò il nostro Ordine è particolarmente grato.

Un sentimento di sincera gratitudine è rivolto alla Segretaria amministrativa, signora **Simona Carlini Muscionico** che svolge il proprio lavoro integralmente dietro le quinte, ma costituisce una risorsa fondamentale per il buon funzionamento del nostro Ordine. Un sentito ringraziamento è pertanto rivolto a lei.

Infine, ringrazio **i membri del Consiglio dell'Ordine** per il grande sostegno e la professionalità con cui affrontano quotidianamente il

loro ruolo, per il loro inesauribile entusiasmo e per l'incondizionata fiducia che sempre ripongono nella mia persona e nella mia funzione.

Presentazione dei conti per l'esercizio 2021

Bilancio al 31 dicembre 2021

in CHF

	2021	2020
Attivi		
Cassa	676.50	463.65
CCP 65-6260-1	307'992.90	203'216.97
B SCT Conto corrente	63'319.21	62'598.80
Banca Migros-cauzione deposito affitto	5'101.15	5'100.65
Cauzioni	580.00	580.00
Transitori attivi	10'184.95	31'188.10
	387'854.71	303'148.17
Macchine ufficio	1'000.00	1'700.00
Sostanza fissa	1'000.00	1'700.00
TOTALE ATTIVI	388'854.71	304'848.17
Passivi		
Creditori diversi	12'540.09	1'456.05
Transitori Passivi	5'908.70	8'199.40
Accantonamento	25'000.00	25'000.00
Capitale terzi a breve	43'448.79	34'655.45
Patrimonio	161'126.01	127'583.56
Utile / perdita riportata	109'066.71	33'542.45
Utile	75'213.20	109'066.71
Capitale proprio	345'405.92	270'192.72
TOTALE PASSIVI	388'854.71	304'848.17

Conto economico 2021	01.01.21	01.01.20
	31.12.21	31.12.20
Ricavi Ordine Avvocati Cantone Ticino		
Tassa sociale	457'600.00	457'200.00
Tessere legittimazione	300.00	539.50
Ricavi diversi	442.19	158.73
Ricavi bollettino	1'950.00	1'300.00
Ricavi Manifestazioni Sponsor	--	1'500.00
Ricavi Manifestazioni, Corsi entrate	--	--
Ricavi Consiglio	--	--
Ricavi formazione	--	--
Ricavi sponsor (formazione, corsi)	25'000.00	25'000.00
Ricavi annunci (necrologi, sito)	389.10	240.85
Consulenza giuridica	11'775.48	11'890.19
Servizio di conciliazione	800.00	--
Ricavi assicurativi	--	--
Interessi attivi	--	0.50
Ricavi Ordine Avvocati Cantone Ticino	498'256.77	497'829.77
Costi Ordine Avvocati Cantone Ticino		
Tasse FSA	148'200.00	147'155.00
FBE - Federazione ordini forensi Europa	890.41	850.79
Contributi associativi	149'090.41	148'005.79
Stipendi	74'777.70	81'785.35
Oneri sociali	25'942.30	26'259.90
Costi del personale	100'720.00	108'045.25
Trasferte	--	--
Spese rappresentanza	240.00	--
Indennità Consiglio dell'Ordine	58'310.00	55'500.00
Spese Consiglio dell'Ordine	9'764.70	1'604.25
Indennità Commissioni ad hoc	800.00	2'600.00
Spese Commissioni ad hoc	810.00	--
Consiglio e commissioni	69'924.70	59'704.25
Affitto	22'575.00	21'021.30
Costi diversi d'ufficio		
Costi diversi	8'385.70	7'885.46
Costi nuova sede di Mendrisio	1'227.10	2'938.75
Costi informatici	11'907.60	7'961.50
Spese telefoniche	1'991.60	1'450.20
Spese cancelleria	1'142.16	1'302.20
Annunci (necrologi, altri)	1'318.50	2'824.90
Abbonamenti	888.40	--
Spese postali	1'118.70	1'032.90
Interessi e spese	682.85	515.85
Spese ufficio	51'237.61	46'933.06
Bollettino	9'766.30	5'690.65
Stampati	9'766.30	5'690.65
Manifestazioni	15'540.90	6'073.15
Comm. Formazione permanente giuristi	17'500.00	7'500.00
Costi Formazione	--	--
Contributi diversi	--	1'800.81
Costi corsi	--	--
Costi Servizio di conciliazione	300.00	--
Contributo Biblioteca Cantonale	4'070.00	528.00
Costi cerimonie nuovi avvocati	2'114.65	1'603.10
Contributo Centro Studi Bancari	--	--
Assicurazioni	2'079.00	2'079.00
Ammortamenti	700.00	800.00
Sopravvenienze (conguagli)	--	--
Altri costi d'esercizio	42'304.55	20'384.06
Costi Ordine Avvocati Cantone Ticino	423'043.57	388'763.06
RISULTATO D'ESERCIZIO	75'213.20	109'066.71

Attività della Federazione Svizzera degli Avvocati

Avv. Andrea Lenzin
Vice Presidente OATI, Lugano

A chiusura della relazione presentata per riassumere e commentare l'attività svolta dalla Federazione Svizzera degli Avvocati nel 2019-2020 avevo formulato l'auspicio che, superata l'emergenza COVID-19, avremmo preso riconquistato la normalità e potuto svolgere in presenza le diverse manifestazioni previste dal calendario FSA.

La realtà, come sappiamo, è purtroppo stata ben diversa.

La situazione epidemiologica, lungi dal risolversi, con l'inizio dello scorso autunno si è ulteriormente aggravata e ha costretto sia il governo federale che gli esecutivi cantonali ad adottare nuove misure restrittive per tentare di contenere ulteriori impennate dei contagi. La sospensione temporanea dell'attività giudiziaria chiesta su iniziativa del nostro Ordine dalla FSA e disposta dal Consiglio Federale nella scorsa primavera ha comunque permesso sia all'apparato giudiziario e amministrativo che agli studi legali di adottare le misure logistiche e organizzative necessarie per assicurare la continuità della loro attività nel rispetto delle norme igieniche e di distanziamento imposte dal Consiglio Federale. In tale contesto, la FSA ha di principio appoggiato anche lo svolgimento di udienze in videoconferenza laddove la presenza fisica delle parti non è possibile (a causa di restrizioni di viaggio o dell'impossibilità di rispettare le norme di

distanziamento in aula), purché, in particolare nell'ambito penale, avvenga a titolo assolutamente eccezionale.

Ciò premesso, anche l'attività della FSA è stata ovviamente condizionata dalle restrizioni imposte dai rischi di contagio; mentre le due **Conferenze dei Presidenti** degli Ordini cantonali sono state svolte nella forma del collegamento virtuale con il Consiglio FSA riunito presso la sede di Berna, il **Congresso degli Avvocati** che avrebbe dovuto svolgersi al KKL di Lucerna dal 10 al 12 giugno 2021 è stato prudenzialmente rinviato e verrà svolto nella forma ridotta dell'"Anwaltstag", sempre presso il KKL di Lucerna, con la speranza che l'evoluzione della campagna di vaccinazione in corso possa per allora esplicitare gli effetti che tutti attendiamo con impazienza. Hanno invece dovuto essere interamente annullati buona parte degli incontri in presenza previsti nel corso dell'anno tra il Presidente della FSA e i singoli ordini cantonali.

Sul **piano internazionale**, anche l'attività delle associazioni di categoria di cui fa parte la FSA non è sfuggita alle restrizioni che la situazione ha imposto agli spostamenti di persone tra i singoli paesi coinvolti, imponendo la modalità virtuale a tutti gli incontri e alle assemblee che normalmente impegnano i vari delegati nominati in seno alla FSA. Va tuttavia segnalato ed evidenziato l'importante successo conseguito dalla delegazione FSA al Consiglio degli ordini forensi d'Europa (CCBE), che è riuscita a promuovere e ottenere la nomina di Pierre-Dominique Schupp, già Presidente FSA e Bâtonnier dell'Ordine degli avvocati del Canton Vaud, alla carica di terzo Vice-Presidente di quello che costituisce il più importante, attivo ed influente degli Organismi internazionali dedicati alla nostra professione. Nel 2024 il Collega Pierre-Dominique Schupp porterà pertanto per la prima volta la Svizzera a presiedere al CCBE.

Tra i principali interventi in Parlamento messi in atto dalla FSA a difesa degli interessi della nostra categoria e dello Stato di Diritto va evidenziato in primo luogo il successo conseguito nell'ambito della **modifica della Legge sul riciclaggio del denaro** (LRD), concretizzatosi nel mese di marzo del 2021 con l'adozione da parte delle Camere Federali di un testo che esclude definitivamente la semplice attività di consulenza dall'assoggettamento alla LRD. La FSA ha in tal modo evitato una regolamentazione che sarebbe andata ben oltre le esigenze poste dal GAFI, proteggendo la nostra categoria da un danno molto serio alla sostanza stessa del segreto professionale dell'avvocato.

Nel frattempo si sono protratti anche gli sforzi della FSA di salvaguardare i diritti fondamentali della difesa nell'ambito della **revisione del Codice di procedura penale Svizzero** il cui progetto, lo ricordo, prevede segnatamente l'introduzione del nuovo art. 147a CPP, norma che permetterebbe al Ministero Pubblico di escludere il prevenuto (e il suo difensore) dalla partecipazione a udienze d'interrogatorio fino a quando egli non si sia espresso "in maniera approfondita" sull'oggetto dell'interrogatorio. Una "novità", questa, che costituirebbe un attacco frontale ai diritti fondamentali dell'accusato, e segnatamente al suo diritto di mantenere il silenzio, sostituendogli *de facto* un inedito obbligo di cooperazione.

Il progetto di revisione introduce inoltre un diritto di ricorso del Ministero Pubblico contro le decisioni del GPC che pongono fine alla detenzione, in aperto contrasto con la giurisprudenza resa dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo sull'applicazione dell'art. 5 cifra 3 CEDU.

Grazie ai reiterati interventi promossi dalla FSA tramite i parlamentari vicini alla nostra

categoria professionale, durante la seduta del 18 marzo 2021 il Consiglio Nazionale ha dato il giusto peso alle nostre preoccupazioni e ha stralciato entrambe le precitate novelle legislative. La parola passa ora al Consiglio degli Stati, dove la FSA non mancherà di far sentire la nostra voce.

La nostra Federazione nazionale ha espresso la propria posizione anche nell'ambito della procedura di consultazione inerente al nuovo progetto di revisione del Codice di procedura civile che il Consiglio Federale ha trasmesso alla Camere, appoggiando in particolare la proposta del CF di ridurre del 50% l'anticipo delle spese giudiziarie a carico della parte attrice, misura finalizzata ad agevolare l'accesso alla Giustizia. La FSA per contro auspica l'abolizione del diritto di compensare l'anticipo versato dalla parte attrice con le spese giudiziarie ai sensi dell'art. 98 cpv. 2 CPC, ritenendo iniquo imporre alla parte vittoriosa in causa il rischio d'incasso degli emolumenti che lo stato ha posto a carico della parte soccombente.

La FSA sostiene inoltre la creazione di tribunali commerciali internazionali, ritenendo auspicabile dotare di una base legale il progetto "International Commercial Court (CCC)" già avviato nei Cantoni Zurigo e Ginevra. Contestualmente, è previsto di concedere ai cantoni la facoltà di svolgere le procedure in una qualsiasi lingua nazionale, come pure in lingua inglese, con l'obiettivo di incrementare con l'estensione dei suoi servizi giudiziari commerciali l'attrattività della piazza finanziaria svizzera.

Senza entrare ulteriormente nel dettaglio, mi limito ad aggiungere che nel corso dell'anno la FSA ha partecipato segnatamente anche alle procedure di consultazione relative della revisione della **Legge sui profili di DNA**, come pure in merito alla nuova **Legge federale sulla**

comunicazione elettronica con i tribunali e le autorità (LCTA).

Tra le novità di rilievo che hanno maggiormente impegnato negli scorsi anni l'attività del Consiglio FSA, delle commissioni speciali e dei relativi gruppi di lavoro spiccano due progetti ormai giunti in prossimità del loro "debutto".

Il prossimo mese di giugno avranno inizio i nuovi **corsi di formazione FSA per avvocati-mediatori**, che permetteranno di conseguire il titolo di Mediatore FSA in esito a una formazione completa in mediazione e in ADR (Alternative/Amicable/Adequate Dispute Resolution). L'obiettivo che ha determinato il Consiglio FSA ad avviare e portare a compimento questo importante progetto è di permettere agli avvocati di rivestire un ruolo più specifico e qualificato in questo importante settore in forte evoluzione. Per maggiori dettagli su questo nuovo percorso formativo vi invito a consultare la sezione del sito FSA dedicata alla mediazione, dove potrete trovare tutte le informazioni necessarie (<https://www.sav-fsa.ch/it/weiterbildung/mediation/ueber-den-mediator.html>).

È invece previsto per il 2022 l'avvio dei **corsi di formazione per il conseguimento del titolo federale di *Paralegal***, per i quali la FSA è stata designata quale ente promotore. La figura del *Paralegal* è già abbastanza diffusa in Svizzera sia all'interno delle aziende che negli studi legali di media-grande importanza a impronta prevalentemente commerciale. La relativa formazione, oggi principalmente affidata a specifici programmi di studio CAS offerti da varie università, è quindi essenzialmente orientata su queste particolari utenze. Il riconoscimento ufficiale della qualifica professionale legata al nuovo titolo di formazione federale permetterà in primo luogo di migliorare e definire maggiormente la qualità

dei servizi offerti da questa particolare categoria professionale. Grazie proprio al coinvolgimento della FSA nel processo formativo e nello svolgimento degli esami di diploma, lo spettro delle funzioni e prestazioni attribuibili al *Paralegal* potrà essere inoltre maggiormente focalizzato e incentrato sulle esigenze specifiche di uno studio legale.

L'appuntamento con la FSA è per la Giornata degli Avvocati che si svolgerà a Lucerna l'11 e 12 giugno 2021 e il cui programma è scaricabile nella sezione attualità – news del sito FSA (<https://www.sav-fsa.ch/it/aktuell/news.html>). Considerata la forma ridotta in cui si svolgerà l'evento, l'iscrizione per i membri iscritti alla FSA è gratuita.

Attività della Commissione esami

Avv. Fabio Soldati
Presidente della Commissione

Non sono passate che poche settimane dalla fine di tutta una serie di restrizioni dovute alla pandemia, che già ci si trova nello scenario più impensabile, di un paese che invade un pacifico paese sovrano come il nostro, con carri armati, missili e bombe, a 1000 km da casa nostra. Anche per il più ottimista, la preoccupazione è altissima. La mia generazione ha vissuto un periodo straordinario, di crescita, di lavoro, di amicizie, di libertà, viaggi e scoperte. Il futuro è divenuto di un'incertezza palpabile. I rapporti tra le persone sono tesi, l'ansia è presente a ogni livello venendo a cadere tutta una serie di certezze che ci hanno accompagnato nella nostra vita, che ci ha donato momenti squisiti, pur con le difficoltà personali e professionali che ognuno deve affrontare nel suo percorso.

In questi giorni di appello con tutta la sua evidenza l'importanza di uno Stato dove funziona il diritto, dove il debole possa essere tutelato dagli abusi di terzi o dello Stato medesimo. Il ruolo fondamentale in questo contesto lo hanno gli avvocati e i magistrati, che grazie alla loro professionalità e dedizione hanno gli strumenti per garantire la giustizia e combattere l'arbitrio.

La commissione esami ha lo scopo di garantire che entrino in funzione avvocati, alcuni dei quali diverranno magistrati, formati sia dal percorso universitario, sia dalla pratica sul campo, di modo che siano pronti a indirizzare il loro cliente verso il percorso più corret-

to. La preparazione e correzione dell'esame scritto richiede un impegno importante e gravoso e ringrazio i colleghi che regolarmente si mettono a disposizione, e un grazie tutti i colleghi che fanno parte della commissione esami dedicando parte del loro tempo a questo compito. Ringrazio in particolare coloro che quest'anno hanno terminato il loro mandato, e segnatamente la collega Kaufmann Bütchli e il collega Marco Lucchini.

“Il tempo è come un fiume, non risale mai alla sorgente” Io stesso, dopo oltre 20 anni nella commissione, ritengo sia giunto il momento di lasciare il posto a una nuova generazione che continui il lavoro iniziato con rinnovato vigore, energia e passione. Colgo pertanto questa occasione per ringraziare i magistrati e i colleghi per la grande collaborazione che mi hanno sempre dimostrato, i Presidenti dell'Ordine, ed in particolare un grazie alla cancelleria Claudia Petralli per il grande lavoro logistico e organizzativo.

Come sempre, infine, vi informo sui risultati e le iscrizioni:

sessione autunnale 2021: 23 iscritti, 16 promossi, 7 non promossi

sessione primaverile 2022: 35 iscritti

esami scritti previsti il 9 aprile 2022, esami orali a giugno 2022.

Attività della Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi

Avv. Davide Cerutti
Rappresentante OATI c/o CFPG

Usando una metafora nautica, durante l'ultimo anno (settembre 2020-agosto 2021), la Commissione per la formazione permanente dei giuristi non ha smesso di navigare nonostante la situazione burrascosa per la nota pandemia.

La CFPG non ha purtroppo potuto offrire le proprie abituali attività formative (serate di studio e apertura dell'anno giudiziario), ma la commissione aveva comunque sia già avallati i temi, trovati i relatori; in breve, le proposte di studio erano pronte. Basti citare per esempio che la serata che si terrà il prossimo giovedì 30 settembre 2021 su *“problemi, rischi e incognite legati alla stesura di un testamento”* (*“La rédaction d'un testament: problèmes, pièges et inconnues – aspects choisis de problèmes”*) a cura del prof. Antoine Eigenmann è stata rinviata per ben tre volte! Analoghi rinvii ha subito la serata di studio prevista inizialmente nell'autunno 2020 sulla pianificazione del territorio, con relatore l'Avv. Yves Nicole, la quale sarà presentata il 25 novembre 2021. E ancora, l'apertura dell'anno giudiziario 2021 che avrebbe avuto sette importanti relatori attorno a temi spinosi riguardanti la *“Res giudicata – e poi? Revisione, rettifica, riconsiderazione e istituti analoghi”* – anch'essa già pronta – è stata tramutata in una giornata formativa, in programma il prossimo 30 marzo 2022.

Grazie all'impegno di tutti i membri, la CFPG – benché confrontata con le restrizioni e le difficoltà relative all'emergenza sanitaria – avrà quindi potuto tenere, nel solo autunno 2021, due serate “gialle”.

Oltre agli aspetti formativi, anche nel corso degli ultimi dodici mesi, la CFPG ha continuato la propria attività editoriale. È stato infatti preparato e poi pubblicato il volume n. 58 della Collana rossa *“Professione: avvocato Sguardi e metamorfosi”*, contenente gli atti della giornata di studio del 3 giugno 2019. Prossimamente sarà disponibile anche il volume n. 12 della Collana Blu dedicato ai *“Tributi pubblici e contributi di migliororia (giurisprudenza 2000-2020)”* a cura dell'Avv.ta Lorenza Ponti Broggin.

Infine, la pandemia ha creato non poche traversie per il corso praticanti 2020. Esso si è tenuto “in presenza” presso il Centro di Studi Villa Negroni sino al 12 marzo 2020, dopodiché il corso è stato sospeso. Le serate tra il 12 marzo e il 12 maggio 2020 – fine del semestre – sono state spostate al gennaio 2021. Il corso si è tenuto dapprima “in presenza” nell'aula magna dell'USI rispettando le distanze e poi, quando la presenza non è più stata possibile, a distanza. La CFPG è già proiettata al programma del corso praticanti 2022.

In sintesi, nonostante la pandemia abbia causato difficoltà varie, la CFPG ha lavorato alacremente per continuare a proporre, anche in un periodo travagliato, le proprie apprezzate attività.

Attività del Servizio di consulenza giuridica

Avv. Filippo Gianoni
Membro della Commissione
del Servizio di consulenza giuridica

I dati statistici per l'anno 2021 del servizio di consulenza mostrano, come per l'anno precedente, una certa flessione riconducibile al periodo di pandemia. Infatti, le consulenze offerte sono state complessivamente 388 (2020: 423), delle quali 79 a Giubiasco, 121 a Castagnola, 69 a Balerna, 60 a Losone e 59 a Maroggia: dall'8 gennaio al 30 settembre 2021 e dal 14 dicembre al 23 dicembre 2021 le consulenze si svolte in modalità telefonica a causa della pandemia. Complessivamente le colleghe e i colleghi hanno fornito 69 mezze giornate lavorative così ripartite: 11 a Giubiasco, 20 a Castagnola, 11 a Balerna, 10 a Losone e 10 a Maroggia.

Si ringraziano le 113 colleghe e i colleghi che si sono messi a disposizione per un servizio apprezzato dagli utenti.

Dati statistici consulenza giuridica OATI 2021

62 mezze giornate	113 avvocati	388 consulenze
11 a Giubiasco	22 avvocati	79 consulenze
20 a Castagnola	39 avvocati	121 consulenze
11 a Balerna	22 avvocati	69 consulenze
10 a Losone	20 avvocati	60 consulenze
10 a Maroggia	10 avvocati	59 consulenze

1 consulenza a tagliando

Nell'anno 2021 sono state offerte complessivamente 388 consulenze, delle quali 79 nella sede di Giubiasco, 121 nella sede di Castagnola, 69 nella sede di Balerna, 60 nella sede di Losone e 59 nella sede di Maroggia.

Sono state fornite in 62 mezze giornate di cui 11 a Giubiasco, 20 a Castagnola, 11 a Balerna, 10 a Losone e 10 a Maroggia.

Durante il periodo dall'8 gennaio al 30 settembre e dal 14 dicembre al 23 dicembre

2021, le consulenze si sono svolte in modalità telefonica a causa della pandemia.

Gli avvocati che hanno prestato servizio gratuitamente sono stati 113, di cui 22 a Giubiasco, 39 a Castagnola, 22 a Balerna, 20 a Losone e 10 a Maroggia.

È stata inoltre offerta una consulenza a tagliando.

Attività della Commissione di disciplina degli avvocati

Avv. Brenno Canevascini
Presidente della Commissione

Sono stati aperti 72 procedimenti su altrettante segnalazioni o d'ufficio:

- 10 sono stati decisi dal Presidente (art. 5 del Regolamento CDAvv);
- 58 sono stati istruiti chiedendo le osservazioni al segnalato;
- 4 sono stati stralciati dopo ritiro o per mancati approfondimenti da parte del segnalante.

Complessivamente nel 2021 sono state emanate 77 decisioni:

- 14 di natura Presidenziale (art. 5 del Regolamento CDAvv);
- 63 dalla Commissione.

Di queste ultime:

- 49 sono sfociate in un abbandono del procedimento,
- 14 sono state di natura condannatoria.

A fine 2021 complessivamente sono pendenti 30 procedimenti dei quali:

- 19 sono in istruttoria o pronti per l'emanazione della decisione;
- 5 sospesi in attesa della decisione penale;
- 5 sospesi in quanto oggetto di ricorsi al TCamm;
- 1 sospeso in quanto oggetto di ricorso al TF.

Verbale dell'Assemblea generale ordinaria OATI 2021 dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino

Presiede l'avv. Gianluca Padlina
Presidente OATI

Data: 1. Settembre 2021, ore 16.30

Luogo: presso l'aula magna del palazzo
Canavée, Accademia di Architettura
di Mendrisio

Presenti per il CdO:

Presidente avv. Gianluca Padlina (GP);
Vice Presidente avv. Sarah Stadler; avv. Ivan Paparelli – membro tesoriere; avv. Augusta Simoni – membro; avv. Patrick Bianco – membro; avv. Andrea Lenzin – membro; Segretario generale avv. Patrizia Bisazza Ranzi.

Assenti giustificati:

avv. Sascha Schlub – membro

**Collegamento alla piattaforma,
accoglienza e registrazione dei partecipanti**

Si apre l'assemblea con il Saluto del Presidente OATI, Avv. Gianluca Padlina, il quale rivolge un particolare saluto all'On. Presidente del Tribunale di Appello Giudice Andrea Pedrolì, all'On. Presidente della Camera di Protezione del Tribunale d'appello Giudice Franco Lardelli, all'On. Cancelliere del Tribunale d'appello Avv. Claudia Petralli Zeni, nonché alla Direttrice della Divisione della giusti-

zia avv. Frida Andreotti ed all’On. Sindaco del Comune di Mendrisio Samuele Cavadini, che oggi ci ospita, ed a cui viene ceduta la parola per il saluto di rito della Città.

Saluto del Sindaco On. Samuele Cavadini

L’on. Samuele Cavadini si rivolgere al Presidente, alla vice Presidente, ai membri di Consiglio, saluta tutte le Autorità presenti in sala, come pure gli avvocati partecipanti in presenza e collegati in remoto. Per l’on. Cavadini è un piacere portare un saluto personale anche da parte del Municipio all’Assemblea generale ordinaria di OATI, sostanzialmente per tre motivi: il primo perché OATI ha scelto la sede dell’Accademia di architettura per svolgere i propri lavori assembleari sottolineando l’onore di avere una categoria importante sul territorio della Città di Mendrisio; il secondo motivo lo riconduce alla nuova ubicazione della sede dell’Ordine a Mendrisio, in una zona centrale e ben visibile, con la quale è facile avere un contatto diretto; il terzo ed ultimo motivo è che il Presidente uscente è cittadino di Mendrisio attivo anche politicamente a Mendrisio, sebbene su fronti opposti, ma una persona con la quale si può collaborare e che stima per il lavoro che svolge.

L’avvocatura, in genere, costituisce una di quelle professioni con la quale la politica si confronta sempre più. L’on. Sindaco, a titolo di esempio, cita l’ufficio giuridico, sottolineando che all’inizio della propria attività di Consigliere comunale, esso non esisteva. La prassi era infatti di affidare mandati di consulenza legale esterni. Egli porta tale esempio per indicare che la società in cui viviamo è divenuta sempre più complessa, sempre più articolata e la professione di avvocato può costituire un aiuto a pianificare il futuro cercando di meglio interpretare la direzione che la politica può prendere.

Egli ritiene pertanto che il dialogo tra il mondo della politica e quello dell’avvocatura

sia da considerare importante, laddove il confronto è necessario.

L’on. Sindaco auspica che il mondo dell’avvocatura possa sempre avere un’attenzione accresciuta rivolta alla “cosa pubblica”, auspicando nel contempo una vicinanza alla politica quando vi è la necessità di agire per il bene dei cittadini.

Egli conclude il proprio discorso, formulando gli auguri al neo ricostituito Consiglio, complimentandosi con quello uscente. Inoltre, egli si rivolge in questo senso pure ai neo avvocati che, come da ordine del giorno, verranno accolti in seno ad OATI nell’ambito della cerimonia di benvenuto. L’on. Sindaco si complimenta con i membri che questo anno raggiungono i 50 anni di affiliazione all’Ordine, sottolineando che inserire nell’Ordine del giorno due momenti così importanti costituisce un gesto ed avvicina la nuova generazione a quella più esperta, auspicando che tale esempio possa essere seguito anche da altre associazioni.

Saluto del Direttore del Dipartimento delle Istituzioni, On. Norman Gobbi

L’on. Gobbi saluta il Presidente dell’Ordine, la Vice-Presidente, i membri del Consiglio, la Segretaria generale, il Sindaco di Mendrisio on. Samuele Cavadini, i Magistrati e funzionari presenti e tutti membri dell’Ordine degli avvocati.

Prima dell’inizio dei lavori assembleari che prevedono importanti nomine di carattere statutario, esprime i suoi ringraziamenti a nome de Consiglio di Stato e anche del Dipartimento al Presidente uscente avv. Gianluca Padlina, per il proficuo operato, sottolineando che la Divisione della giustizia in questi anni, ha rafforzato dalla stretta collaborazione durante il periodo pandemico da marzo 2020. Egli

formula gli auguri alla neo Presidente avv. Sarah Stadler, certo che saprà proseguire nel solco della collaborazione instaurata dal suo predecessore.

I ringraziamenti del Dipartimento delle Istituzioni sono formulati anche nei confronti dal Segretario generale avv. Patrizia Bisazza Ranzì, che ha rassegnato le proprie dimissioni, per la collaborazione e disponibilità nel proprio ruolo, con gli auguri per le sue nuove sfide professionali e personali che intraprenderà.

L'On. Gobbi sottolinea che le sfide che attendono il settore giudiziario sono molte, una su tutte quella informatica, che vedrà a partire del 2026-2027 un grande cambiamento nelle modalità di lavoro e di comunicazione in ambito giudiziario nazionale e cantonale con il progetto *Justitia 4.0*: progetto nazionale che introdurrà la comunicazione elettronica e l'uso del dossier elettronico in ambito giudiziario, civile, penale e amministrativo a livello federale e cantonale. Il tema interessa molto da vicino l'Ordine ed in parte i gruppi di lavoro a livello di progetto e del gruppo di accompagnamento cantonale.

A livello operativo l'on. Consigliere di Stato informa che vi è una prima battuta di arresto: nel corso del mese di luglio è stato pubblicato il bando per la piattaforma elettronica di scambio di documenti. Lo stesso è stato oggetto di ricorso inoltrato dall'Associazione società digitale con sede a Basilea al Tribunale federale amministrativo il quale non si è ancora pronunciato in merito all'effetto sospensivo. Il ricorso censura, fra l'altro, la legittimità della corporazione che ha pubblicato il bando, i diritti di firma, l'assenza di basi legali che istituisce la piattaforma.

Il progetto *Justitia 4.0* prosegue dunque il proprio corso fintanto che un Tribunale non si pronuncerà.

A livello cantonale egli informa che si sta procedendo con la partecipazione attiva al progetto nazionale con i vari rappresentanti; a questo proposito egli tiene a sottolineare come in Cantone Ticino abbia dato la propria disponibilità a fungere quale Cantone pilota per progetti puntuali. In merito a ciò l'on. Gobbi si dichiara certo della partecipazione attiva dell'Ordine, come auspicato dal proprio Presidente in uno scritto rivolto all'attenzione della Divisione della giustizia.

In questo contesto occorre inoltre segnalare che anche a livello cantonale è in corso un primo progetto di digitalizzazione in ambito di giustizia che tocca i notai.

Nel corso del mese di settembre verrà posto in consultazione il messaggio che introduce il notariato digitale, tramite la creazione di un archivio notarile elettronico, la possibilità di allestire copie autentiche in forma elettronica certificata, di atti pubblici, autentiche elettroniche di firme e certificazioni elettroniche di una copia di documento.

Occorre quindi procedere uniti verso questo cambiamento.

Per il prossimo anno, misure pandemiche permettendo, il Dipartimento ha in animo di organizzare alcuni primi appuntamenti di avvicinamento al cambiamento digitale per tutti coloro che saranno toccati; giuristi, magistrati, avvocati, segretarie, funzionari, ecc., nell'ottica di gestire al meglio il cambiamento che verrà imposto da *Justitia 4.0*.

L'on. Gobbi desidera ringraziare anche da parte del Dipartimento delle Istituzioni del Cantone Ticino, il Giudice del Tribunale d'appello Mauro Mini, che oggi OATI omaggerà. Lo ringrazia per il lavoro svolto con spirito accresciuto e critico sui lavori essenziali della funzione di Magistrato. Nella propria funzione di Presidente del Tribunale d'appello del Can-

tone Ticino il Giudice Mini ha contribuito notevolmente nelle riflessioni di riorganizzazione giudiziaria in atto, una su tutte quella relativa alla riorganizzazione in autorità giudiziaria delle Autorità Regionali di Protezione.

Lo ringrazia anche per la dichiarata disponibilità a continuare a collaborare con il dipartimento delle Istituzioni.

L'on. Gobbi augura a tutti i partecipanti proficui lavori assembleari e soprattutto, a chi assumerà nuovi ruoli, buon lavoro.

Il Presidente ricorda i membri di OATI scomparsi dopo l'ultima Assemblea generale ordinaria.

Si tratta in particolare dei Colleghi:

Avv. Aldo Crivelli; Avv. Marianne Galli-Widmer; Avv. Plinio Bernardoni; Avv. Gianfranco Cotti; Avv. Oviedo Marzorini; Avv. Beni Dalle Fusine; Avv. Otto Wuthier; Avv. Valeria Masoni Fontana; Avv. Franco Felder; Avv. Giovanni Kobler; Avv. Adriano Antonini; Avv. Marco Borradori; Avv. Eros Bergonzoli; Avv. Alberto Schriber

ed invita i presenti ad alzarsi per osservare un minuto di silenzio in loro ricordo.

1. Costituzione assemblea e nomina scrutatori

Il Presidente chiede al Segretario generale il numero dei presenti. Hanno registrato la loro presenza 84 avvocati aventi diritto di voto.

Vengono nominati due scrutatori: l'avv. Luca Binzoni e l'avv. Didier Lelais.

Il Presidente spiega ai presenti che gli Avvocati collegati in remoto voteranno a distanza ed il risultato verrà comunicato dai tecnici.

2. Lettura ed approvazione del verbale dell'Assemblea generale ordinaria del 16 ottobre 2020

L'avv. Angelo Jelmini chiede la dispensa dalla lettura del verbale. Non essendoci obiezioni, il verbale dell'assemblea generale ordinaria del 16 ottobre 2020 viene approvato.

3. Relazione presidenziale

“In occasione dell'ultima relazione presidenziale all'indirizzo dell'Assemblea generale ordinaria, avevo avuto modo di parlare del 2020 come l'anno che sarebbe passato alla storia come l'anno del virus Covid 19, l'anno delle incertezze e l'anno delle difficoltà.

Pur rilevando che storicamente dopo una pandemia l'umanità ha sempre saputo reagire, non di rado ad una grave crisi sanitaria abbiano poi fatto seguito dei periodi di grande crescita e di rilancio dell'economia, mi ero espresso evidenziando il rischio di non trovarci ancora alla fine della crisi sanitaria ma all'interno di una specie di tragedia prolungata, diluita nel tempo, che potesse importi di cambiare i nostri stili di vita.

Nonostante il 2021 sia stato l'anno dei vaccini, delle riaperture e delle speranze, nell'incertezza della situazione che si presenterà in autunno, nel complesso prevale però la situazione di trovarci ancora lontani dal ritorno alla tranquillità dal profilo sanitario.

Il difficile percorso che abbiamo alle spalle ha comunque dimostrato la generale solidità del nostro sistema paese e allo stato attuale le inquietudini maggiori riguardano probabilmente scenari che potrebbero svilupparsi a livello internazionale connessi con la catena di fenomeni di natura sociale, economica, politica, geo politica, innescati dalla pandemia.

Allo stato attuale è ancora troppo presto per fare previsioni su quelli che saranno i cambiamenti che potrebbero verificarsi a seguito della pandemia. Aldilà del naturale desiderio di tornare alla normalità, nel sentire comune si percepiscono in sottofondo interrogativi fondamentali sulla possibilità che, almeno in parte, le cause della crisi possano essere ricondotte a qualcosa di sbagliato nelle dinamiche, nei fenomeni che si sono sviluppati negli ultimi anni a livello mondiale, rispettivamente nei modelli di sviluppo, negli stili di consumo e di vita perseguiti a livello globale e individuale.

Che nulla cambi e che tutto torni come prima è difficile immaginarlo e non per forza ciò deve essere letto in chiave negativa. La fine dei distanziamenti e dei confinamenti potrebbe certo restituirci un'umanità po' straniata e diffidente, le persone potrebbero rimanere comunque più separate rispetto a prima e gli stati manifestare posizioni più distanti tra loro, con gli interessi particolari che potrebbero tornare a prevalere su quelli generali.

Tessuti sociali geopolitici potrebbero essere da ricostruire o cucire in un quadro generale che potrebbe evidenziare sia difficoltà che opportunità; assieme all'*home working* potrebbe imporsi lo *smart working* con tutto quel che comporta, meno spostamenti, forse più tempo libero, modalità di lavoro in collaborazione differenti e addirittura, magari, forse è troppo bello sognare, meno burocrazia.

Quello che stiamo vivendo è comunque un momento storico nel quale un virus ha costretto l'umanità intera a fermarsi o comunque a rallentare per rapporto ai ritmi frenetici che conoscevamo in precedenza, determinando così una possibile occasione di riflessione sul nostro passato recente e sulle scelte da prendere in futuro.

Voi autorevoli preconizzano la fine dell'utopia della globalizzazione senza regole, se non quelle della finanza e del libero mercato. L'interrogativo a sapere se stavamo meglio prima nel 2019, piuttosto che negli anni '90, è legittimo. In meno di tre decenni la struttura e la capacità del mondo sono cambiati in modo radicale, forse mai nella storia cambiamenti così rilevanti sono intervenuti in un lasso di tempo così breve.

La realtà di trenta anni fa era quella dei telefoni fissi, dei confini nazionali che definivano l'indipendenza e la sovranità degli stati secondo una logica che era sostanzialmente ancora quella della pace in Vestfalia del 1748.

Nell'ultimo trentennio abbia assistito a cambiamenti epocali, si è spettata la catena politica fondamentale che per secoli aveva definito il potere degli stati, ossia la catena stato-territorio-ricchezza.

Progressivamente una quota crescente della ricchezza ha iniziato a liberarsi dai vincoli territoriali per entrare nella repubblica internazionale del denaro; raccolta di capitali in uno stato, concentrazione della gestione in un altro, investimenti nel mondo intero e ritorno a dei rendimenti nel paese di origine, con gli stati in crescente difficoltà a tentare di applicare le proprie leggi ancorate ai monopoli territoriali.

Parallelamente l'invenzione di internet è l'avvento della realtà virtuale. I capitali che da fisici diventano virtuali e digitali e si moltiplicano sulla rete nella dimensione finanziaria.

Il consumismo ha portato all'eccesso per cui un uomo non consuma più per vivere ma vive per consumare, in un utopico mondo caratterizzato da una democrazia globale, determinata dal libero mercato, piuttosto che da leggi e diritti individuali. Non per caso la parola utopia deriva dal greco "οὐ" e "τόπος" e significa

appuntamento non luogo. La globalità come assenza del luogo, che può essere globale e locale nello stesso momento e nello stesso tempo.

Se e come cambierà il mondo dopo la pandemia ancora non è dato a sapere, come pure se effettivamente sarà un mondo meno globale e più internazionale, nel senso di un ritorno alla centralità delle nazioni per rapporto agli organismi sovrani nazionali. Quello che è certo è che, nel bene e nel male, i mutamenti nel quadro generale inevitabilmente finiranno per avere ripercussioni dirette o indirette anche sulla nostra realtà nazionale e locale.

La recente decisione del Consiglio federale di abbandonare le trattative per un accordo quadro con l'Unione europea, determinata essenzialmente dalla consapevolezza che difficilmente avrebbe potuto superare lo scoglio di una votazione popolare, potrebbe essere letta quale cartina di tornasole di un cambiamento degli orientamenti dal globale al locale.

Ci tenevo comunque a farvi partecipe di queste riflessioni poiché credo che mai come in questo momento storico ci siamo potuti rendere conto di quanto la nostra realtà sia effettivamente e indissolubilmente legata al mondo che ci circonda.

Personalmente ho avuto in questi due anni di presidenza modo di constatare nei contatti con i presidenti degli altri Ordini a livello nazionale, ma soprattutto a livello internazionale e devo dirvi che ho potuto cogliere ovunque grandi preoccupazioni per quello che è il momento che stiamo attraversando e in questo senso la nostra categoria professionale assume un ruolo sempre più centrale perché è nei momenti di difficoltà che le persone hanno bisogno di certezze e di risposte e in questo senso non posso che rivolgere veramente il mio invito di tenere comunque sempre aperto uno sguardo su quella che è la realtà che sta attorno a noi.

Venendo all'attività dell'Ordine, come nel 2020, l'attività è stata ancora fortemente limitata per quanto attiene agli eventi ed alle manifestazioni, poiché le limitazioni imposte dalle autorità federali e cantonali hanno impedito di effettuarle.

Il Consiglio dell'Ordine ha comunque ritenuto importante di tornare a riproporre l'appuntamento formativo della Maratona del diritto che è stata proposta in una forma virtuale suddivisa in tre blocchi distinti, proposte in altrettante giornate, nella fascia oraria della pausa pranzo. I riscontri, sia in termini di partecipanti, che di commenti giunti agli organizzatori, sono stati estremamente positivi e in questo contesto è doveroso un sentito ringraziamento ai qualificati relatori e soprattutto al segretario generale che ha curato l'organizzazione della manifestazione.

Per il resto l'attività del Consiglio dell'Ordine sia è concentrata soprattutto su quello che riguarda il più volte evocato processo di digitalizzazione e di informatizzazione della professione e in questo senso i contatti ed i colloqui con il Dipartimento delle Istituzioni della divisione della giustizia sono stati senz'altro estremamente proficui.

Il Consiglio dell'Ordine ha ritenuto di portare all'attenzione delle autorità cantonali la suggestione di agganciarsi subito al treno di *Justitia 4.0* e di darlo diciamo ai vagoni di testa e non quelli di coda, proprio in modo da poter capire per tempo quelle che sono le grandi necessità che abbiamo da affrontare, sia in termini di investimenti a livello infrastrutturale sia soprattutto in termini di formazione, dei singoli avvocati negli studi legali, ma anche presso le autorità giudiziarie; è una sfida veramente importante e ci ha fatto particolarmente piacere sentire dal Cantone la disponibilità a fare parte dei Cantoni che parteciperanno a dei progetti test, questo in modo da acquisire

per tempo tutte le informazioni determinanti e farci trovare pronti per il 2026/2027, che è l'orizzonte entro il quale si dovrebbe finalmente giungere al traguardo.

Un altro tema che ha occupato molto il Consiglio è quello della tenuta delle udienze nella forma delle videoconferenze, qui ricordo che il 16 aprile 2020 il Consiglio Federale ha emanato l'ordinanza COV 19 sulla giustizia e sul diritto procedurale con il quale ha autorizzato lo svolgimento delle udienze mediante videoconferenza. Questa possibilità è stata offerta per un periodo limitato di tempo ma, a nostro giudizio, senza predisporre un disciplinamento sufficientemente chiaro sia dal punto di vista tecnico che procedurale. Il Tribunale Federale è stato chiamato a statuire in un caso concreto relativo alla Svizzera tedesca ed ha stabilito che in ogni caso la tenuta del dibattimento non può avvenire senza il consenso di tutte le parti coinvolte, lasciando tuttavia aperto la questione a sapere se gli atti procedurali essenziali, che da sempre hanno avuto quale presupposto quello del contatto diretto tra le persone in aula, potranno davvero essere espletate per il tramite degli ausili elettronici.

Inoltre, anche nel caso di una risposta affermativa, è rimasta aperta anche la questione a sapere quali esigenze, rispettivamente quali standard tecnici minimi debbano essere rispettati e sono questioni veramente serie e importanti, anche perché l'adesione a modalità che potrebbero risultare problematiche, potrebbe anche ingenerare delle responsabilità per la nostra categoria per gli avvocati coinvolti.

Il Consiglio dell'Ordine si è attivato sia a livello cantonale, ma soprattutto anche a livello federale, segnalando la necessità di intervenire per risolvere l'attuale situazione di incertezza.

Un altro soggetto che abbiamo avuto modo di affrontare è quello della necessità di procedere ad un aggiornamento della banca dati www.sentenze.ch, questa banca dati che raccoglie sostanzialmente la giurisprudenza delle autorità giudiziarie ticinesi, è stata attivata quindici anni orsono ed è stato sicuramente uno strumento ed è ancora uno strumento fondamentale per tutti noi ma anche per la divulgazione delle decisioni a favore dei media e della popolazione tutta. A quindi anni dalla creazione è una banca dati che però necessita di aggiornamenti dal profilo tecnico, abbiamo auspicato la possibilità di ricevere delle notifiche *push*, quindi quando arrivino delle novità giurisprudenziali l'avvocato che si è registrato possa riceverle in automatico e soprattutto abbiamo segnalato la necessità di disporre di regole un po' più chiare di prassi uniforme a livello della pubblicazione perché sappiamo che ci sono grosse divergenze a seconda delle varie autorità giudiziarie, c'è chi è molto più celere nella pubblicazione e chi magari ci mette un po' e quindi un punto importante sul quale abbiamo ritenuto di insistere e auspiciamo che venga ripreso.

Da ultimo, sempre con la Divisione della giustizia, la discussione su un nuovo disciplinamento delle condizioni di accesso al servizio sifti web, quindi il registro fondiario informatizzato, ritenuto che l'attuale disciplinamento ha evidenziato tutta una serie di puntuali criticità, pensiamo al fatto che tutta l'attività in ambito amministrativo non sembrerebbe essere coperta e quindi sembrerebbe che gli avvocati dovrebbero far capo ancora alle richieste cartacee, abbiamo trovato anche qui grande disponibilità e speriamo nel corso dell'autunno di riuscire a presentare un nuovo disciplinamento, una nuova convenzione con il Cantone.

Su quelle che sono le tematiche di strettissima attualità vi segnaliamo anche il progetto

di revisione della Legge edilizia, sul quale il Consiglio dell'Ordine ha avuto modi di prendere posizione in fase di consultazione, adesso il dossier è nelle mani della Commissione costituzione e leggi del Gran Consiglio e proprio domani avrà luogo un'audizione nella quale sostanzialmente il Consiglio tornerà a ribadire quelle che sono le osservazioni già formulate in sede di consultazione sul messaggio.

L'occasione dell'Assemblea è sempre quella di riferire del servizio di consulenza giuridica, avremo il Presidente della commissione che si collegherà, qui forse un'informativa importante legata al fatto che, nonostante una breve sospensione durante la fase più acuta della pandemia, ci è stato possibile riuscire a continuare il servizio, in parte in forma telefonica e con un numero importante di consulenze, oltre 420 e un centinaio di avvocati che vi sono occorsi. Questo è un servizio importante che ci piace sempre continuare a sottolineare.

Per raggiunti limiti statutari del sottoscritto, questa odierna Assemblea segna sostanzialmente la conclusione del periodo di presidenza in seno all'Ordine degli Avvocati del Canton Ticino e dopo 8 anni di intensa attività i sentimenti sono fortemente contrastanti, da un lato c'è senz'altro un certo rammarico per tutti i progetti, per tutte le attività che non è stato possibile realizzare durante l'ultimo biennio, che è stato irrimediabilmente condizionato dalla pandemia ed il dispiacere di non poter continuare a seguire in prima persona gli importanti dossier aperti o che comunque sono alle porte. D'altro lato vi è comunque la consapevolezza di avere avuto occasione, assieme a tutti i colleghi che si sono succeduti in seno al Consiglio dell'Ordine di occuparmi veramente di innumerevoli tematiche, di aver comunque superato momenti oggettivamente complessi e drammatici quali sono stati quelli che si sono determinati durante la prima ondata della pandemia.

Dal 2013 ad oggi l'attività del Consiglio dell'Ordine è stata veramente ampia e diversificata ed ha avuto un importante sviluppo grazie all'introduzione del segretario generale che ho avuto anche modo di seguire quale relatore della proposta all'indirizzo di questa assemblea che l'aveva accolta nel 2017.

Particolarmente stimolante è poi stato il lavoro di approfondimento in occasione di tutte le procedure di consultazione alle quali il Consiglio dell'Ordine degli avvocati è stato chiamato a prendere parte. Si tratta questo di un lavoro importante che spesso non si ha l'occasione di evidenziare abbastanza, in generale penso comunque che negli ultimi anni il Consiglio dell'Ordine sia riuscito a far sentire la propria voce in maniera autorevole e qualificata, trovando il giusto spazio sui media. La visione di fondo è stata quella di un'organizzazione di categoria che non fosse rinchiusa su sé stessa ma aperta nei confronti della società tutta e che fosse pronta al dialogo e, se necessario, anche al confronto costruttivo sia con le autorità politiche, con tutte le organizzazioni e i rappresentanti della società civile. Sono stati anni molto intensi ed interessanti, non posso quindi che non concludere con un sentito ringraziamento per tutta la fiducia e sostegno che mi avete assicurati in tutti questi anni.

Per me l'Ordine è stato veramente un privilegio e ovviamente, pur rientrando nei ranghi, rimarrò comunque evidentemente a piena disposizione della corporazione per qualsiasi necessità.

Di ringraziamenti in particolare ne dovrei fare parecchi ma non potendoli fare tutti mi limiterò all'essenziale iniziando, mi permetterete, dai miei genitori che sono in sala quest'oggi che sono stati per me un grande modello sia a livello professionale che evidentemente a livello personale, ai miei colleghi di studio,

vedo l'avv. Angelo Jelmini, che hanno particolarmente pazienza e mi hanno supportato in tutte quelle occasioni in cui non ho potuto essere presente in studio e poi evidentemente a tutti i membri del Consiglio dell'Ordine con i quali ho avuto l'occasione di collaborare.

Personalmente non ho lesinato sforzi in termini di tempo e di energia, ma senza il loro decisivo e qualificato contributo non sarebbe stato possibile raggiungere tutti i risultati che sono stati ottenuti.

Un grazie particolare va poi al primo segretario generale avv. Caterina Jaquinta De Filippi, nonché ai miei predecessori l'avv. Pascal Cattaneo l'avv. Renato Cabrini e mi permetterete soprattutto un ringraziamento assolutamente speciale al Segretario generale uscente avv. Patrizia Bisazza Ranzi che, oltre ad essere un formidabile braccio destro e spesso anche sinistro, è sempre stata per il sottoscritto un vero punto di riferimento sia nella gestione quotidiana dell'Ordine che soprattutto quale competente e fidata consigliera.

Sono particolarmente felice di lasciare l'Ordine in una situazione economica solida, con un progetto di rinnovamento ben avviato e con una candidatura alla mia successione estremamente valida, quella dell'attuale vice presidente avv. Sarah Stadler, che dopo diversi anni potrà finalmente portare una donna al vertice della nostra corporazione.

Siamo quasi giunti alla fine, l'ultimo invito che però mi sento di rivolgere a tutti voi è quello di continuare a credere nell'Ordine degli Avvocati e a sostenere con convinzione l'attività del suo Consiglio; insieme abbiamo fatto veramente ma credo che possiamo fare ancora di più.

Grazie a tutti."

4. Presentazione e approvazione dei conti dell'anno 2020 e del rapporti di revisione.

4.1. Presentazione dei conti per l'anno 2020.

L'avv. Ivan Paparelli prende la parola.

“Per il rapporto finanziario del 2020 preliminarmente volevo ricordare come sia stato caratterizzato dalla pandemia che ha giocoforza limitato le attività dell'Ordine e del proprio Consiglio, che sono state gestite quindi essenzialmente a livello tecnologico.

Inutile precisare che confidiamo di poter tornare progressivamente in futuro alla normalità e proporre iniziative in presenza, in particolare eventi formativi, ma anche ricreativi, che ci sono parecchio mancati.

Per quanto concerne il conto economico e i ricavi, gli stessi hanno registrato una leggera diminuzione rispetto al 2019, ovvero nella misura del -1.5%, attestandosi comunque a complessivi CHF 497'829.—.

Con riferimento alla voce principale tassa sociale, si rileva come gli introiti si ergano a CHF 457'200.—, mentre nel 2019 ammontavano a CHF 444'999.—, rispettivamente come il numero dei membri sia passato da 765 a fine 2019 a 761 a fine 2020.

I ricavi della consulenza giuridica, anche a causa del periodo particolare, sono diminuiti in maniera sostanziale nella misura del 26%, gli interventi richiesti sono infatti stati 423, rispetto ai 564 del 2019.

Mentre per quanto concerne i ricavi degli sponsor, in particolare formazione e corsi, sono stati pari a CHF 25'000.— e sono quelli attinti essenzialmente dallo sponsor princi-

pale Banca Migros, mentre assistiamo o abbiamo assistito ad una diminuzione di altri ricavi, dovuta essenzialmente all'impossibilità di organizzare manifestazioni e corsi in presenza.

Passando ai costi gli stessi sono diminuiti di circa il 17% rispetto al 2019 e si attestano a complessivi CHF 388'763.—. Devo fare una precisazione, che sul conto economico pubblicato sono stati erroneamente menzionati costi per CHF 387'232.—, quindi inferiori di CHF 1'500.—, si tratta comunque di un errore di trascrizione, quindi innocuo, in quanto la somma delle singole poste di costi considerate ai fini del calcolo del risultato di esercizio è appunto quella corretta di CHF 388'763.—.

La diminuzione dei costi è evidentemente connessa con il periodo pandemico e riguarda tutte le voci con costi variabili, mentre sono escluse le spese fisse, quali assicurazioni, stipendi, ecc.

Come noto il versamento della quota annuale OATI comporta d'altro canto la corresponsione di una parte della stessa, ovvero per ogni affiliato CHF 190.—, alla Federazione svizzera degli avvocati.

Dal conto economico si desume che, come l'anno precedente, la voce contabile contributi associativi, è rimasta pressoché invariata.

Anche gli stipendi ed oneri sociali sono rimasti essenzialmente immutati rispetto al 2019, così come pure inalterato il personale impiegato.

Con riferimento invece alle spese e indennità del Consiglio dell'Ordine, le stesse sono diminuite a seguito del decremento degli eventi, per il motivo più volte ricordato.

Teniamo ad evidenziare come il Consiglio si sia comunque riunito regolarmente in video conferenza, ciò che ci ha permesso di occuparci di tutte quelle importanti problematiche che sono già state oggetto della relazione presidenziale.

Anche le spese delle indennità delle commissioni ad hoc sono diminuite.

In conclusione, alla luce di quanto sin qui esposto, si evince che anche la situazione economica di OATI ha evidentemente subito gli effetti della pandemia, di conseguenza i costi sono diminuiti e di riflesso l'utile aumentato.

L'utile di esercizio del 2020 si attesta in CHF 109'066.— che ci permetterà senz'altro, qualora sarà possibile, come speriamo, di finalmente proporre quelle iniziative formative e ricreative e quei progetti di rinnovamento concepiti nell'interesse dei membri OATI, tutto ciò comunque ed evidentemente sempre con occhio attento ai costi ed ai conti.

Infine, ringrazio come sempre la signora Simona Carlini Muscionico per la sua disponibilità, puntuale e precisa tenuta della contabilità, come pure i revisori dei conti, a cui a breve cederò la parola, i colleghi avv. Monica Mayer-Suà, Didier Lelais e Luca Binzoni.

Ringrazio tutte e tutti voi colleghi per l'attenzione. Grazie.”

4.2 Presentazione del rapporto di revisione

Prende ora la parola il revisore avv. Didier Lelais, il quale procede alla lettura del rapporto di revisione.

“I sottoscritti revisori avv. Mayer-Suà, avv. Binzoni e il sottoscritto, hanno esaminato in data odierna, ossia il 16 marzo 2021, i conti

relativi al periodo 1. Gennaio 2020 – 31 dicembre 2020, accertandone la conformità con i giustificativi presentati sulla base di verifiche a campione.

Il conto economico presenta un utile di esercizio di CHF 109'066.71, la voce più importante fra le entrate è come sempre rappresentata dalle tasse sociali che per il 2020 hanno dato un'entrata di CHF 457'200.—.

La voce più importante fra le uscite è costituita dalle tasse versate alla Federazione svizzera degli avvocati di CHF 147'155.— e di conseguenza i sottoscritti revisori confermano che i conti sono stati tenuti in modo regolare e raccomandano a questa assemblea di approvarli come presentati. Grazie.”

4.3 Approvazione dei conti e scarico al Consiglio

L'avv. Padlina prende la parola mettendo in votazione l'approvazione dei conti e lo scarico del Consiglio.

Dalla sala viene accolto all'unanimità, vi è comunque la necessità di un riscontro dei Collegli collegati in remoto che, nel frattempo sono aumentati a 89. Vi sono quindi 53 membri presenti in sala e 36 collegati in remoto.

Vengono approvati all'unanimità, come pure i conti e lo scarico al Consiglio dell'Ordine per l'esercizio 2020. Il Presidente ringrazia.

5. Relazioni delle Commissioni

Relazione Commissione esami

Prende la parola l'avv. Fabio Soldati, il quale comunica di avere inserito nel bollettino le considerazioni della Commissione esami che, come ogni anno, grazie all'aiuto della Cancelleria avv. Claudia Petralli, ha potuto preparare con i vari dati.

Nella primavera 2020 ci sono stati 39 (!) iscritti, è stato messo un punto esclamativo poiché bisogna immaginare che vi sono Collegli che devono correggere tutti i 39 lavori scritti, altri che correggono una metà ed altri l'altra metà, per poter fare in modo che vi sia un'eguaglianza di trattamento, si tratta veramente di un lavoro molto molto importante, che viene fatto dai nostri colleghi.

L'avv. Soldati ricorda che quando ha fatto gli esami di avvocatura erano un gruppo di soli 8 candidati.

La Commissione ha constatato che vi sono molti più casi di prove scritte insufficienti, e diversi casi di gravi insufficienze: in taluni casi si è notato che la pratica legale svolta dal candidato è risultata essere assai carente, motivo per cui la Commissione invita i *Maitres de stage* a svolgere questa importante funzione con accresciuta responsabilità. Altri temi evidenziati dalla Commissione sono il grado di preparazione e la tendenza vieppiù accresciuta a cercare le risposte ai quesiti giuridici limitatamente al web, senza che vengano condotte delle ricerche in commentari e contributi dottrinali, rispettivamente giurisprudenziali.

Relazione CFPG

Il Presidente legge la relazione del Collega avv. Davide Cerutti.

“Usando una metafora nautica, durante l'ultimo anno (settembre 2020-agosto 2021), la Commissione per la formazione permanente dei giuristi non ha smesso di navigare nonostante la situazione burrascosa per la nota pandemia”.

La CFPG non ha purtroppo potuto offrire le proprie abituali attività formative (serate di studio e apertura dell'anno giudiziario), ma la commissione aveva comunque già avallato i temi, trovati i relatori; in breve, le proposte di

studio erano pronte. Basti citare per esempio che la serata che si terrà il prossimo giovedì 30 settembre 2021 su “*problemi, rischi e incognite legati alla stesura di un testamento*” (“*La rédaction d’un testament: problèmes, pièges et inconnues – aspects choisis de problèmes*”) a cura del prof. Antoine Eigenmann è stata rinviata per ben tre volte! Analoghi rinvii ha subito la serata di studio prevista inizialmente nell’autunno 2020 sulla pianificazione del territorio, con relatore l’Avv. Yves Nicole, la quale sarà presentata il 25 novembre 2021. E ancora, l’apertura dell’anno giudiziario 2021 che avrebbe avuto sette importanti relatori attorno a temi spinosi riguardanti la “*Res iudicata – e poi? Revisione, rettifica, riconsiderazione e istituti analoghi*” – anch’essa già pronta – è stata tramutata in una giornata formativa, in programma il prossimo 30 marzo 2022.

Grazie all’impegno di tutti i membri, la CFPG – benché confrontata con le restrizioni e le difficoltà relative all’emergenza sanitaria – avrà quindi potuto tenere, nel solo autunno 2021, due serate “gialle”.

Oltre agli aspetti formativi, anche nel corso degli ultimi dodici mesi, la CFPG ha continuato la propria attività editoriale. È stato infatti preparato e poi pubblicato il volume n. 58 della Collana rossa “*Professione: avvocato Sguardi e metamorfosi*”, contenente gli atti della giornata di studio del 3 giugno 2019. Prossimamente sarà disponibile anche il volume n. 12 della Collana Blu dedicato ai “*Tributi pubblici e contributi di miglioria (giurisprudenza 2000-2020)*” a cura dell’Avv.ta Lorenza Ponti Brogginì.

Infine, la pandemia ha creato non poche traversie per il corso praticanti 2020. Esso si è tenuto “in presenza” presso il Centro di Studi Villa Negroni sino al 12 marzo 2020, dopodiché il corso è stato sospeso. Le serate tra il 12 marzo e il 12 maggio 2020 – fine del semestre

– sono state spostate al gennaio 2021. Il corso si è tenuto dapprima “in presenza” nell’aula magna dell’USI rispettando le distanze e poi, quando la presenza non è più stata possibile, a distanza. La CFPG è già proiettata al programma del corso praticanti 2022.

In sintesi, nonostante la pandemia abbia causato difficoltà varie, la CFPG ha lavorato alacremente per continuare a proporre, anche in un periodo travagliato, le proprie apprezzate attività.”

Relazione del servizio di consulenza giuridica

Prende la parola in collegamento l’avv. Filippo Gianoni, il quale ribadisce che il servizio di consulenza giuridica ha dovuto pagare un contributo importante alla pandemia. Infatti, il numero delle consulenze prestate è sceso di più di 100 unità, da 423 a 564. Nello stesso tempo è però interessante notare quanto accennato anche dal Presidente, il fatto che sono aumentate queste consulenze telefoniche, forse può essere una via che per il futuro potrà essere pure esplorata.

A livello di numeri è interessante notare che vi sono state quasi 50 giornate lavorative fornite dalle colleghe e dai colleghi, ripartite nelle 5 sedi. Una considerazione messa in evidenza è il fatto che il servizio di consulenza giuridica si avvia al suo ventesimo anno di attività, al momento dell’introduzione ci si erano prefissati due scopi, uno era quello di migliorare l’immagine dell’Ordine degli avvocati verso l’esterno, l’altra era invece quella di riuscire finalmente a scrollarci di dosso la manzoniana definizione di “*azzecca garbugli*”. Dopo 20 anni l’avv. Gianoni pensa che il primo obiettivo sia stato raggiunto, il secondo un po’ meno.

Relazione Commissione informatica

L’avv. Rocco Talleri, collegato in videoconferenza, sottolinea che ciò che ha contraddi-

stinto dal profilo dell'aspetto informatico le relazioni importanti che lo hanno preceduto, del Presidente e dell'On. Gobbi, sono incentrate su cambiamenti epocali per quanto riguarda l'attività degli avvocati, la professione; *Justitia 4.0* senz'altro cambierà, e non poco, il modo in cui siamo abituati a lavorare con le Istituzioni, con i Tribunali e questo porterà senz'altro a dover rivedere quello che è un po' la questione delle abitudini.

Oltre questo si è sentito che vi sono diversi aspetti critici legati alle tecnologie applicate alla professione di avvocato e, non da ultimi, quelli legati alle udienze, rispettivamente legate alle procedure che si è sempre stati abituati a svolgere in “presenza analogica” e non digitale.

L'Ordine ha preso a carico diversi importanti progetti, portandoli avanti come comunicato nella relazione del Presidente. La Commissione informatica si è chinata internamente su quelle che sono le opportunità o meno della procedura in videoconferenza; vi sono tuttavia ancora delle criticità che devono essere risolte e soprattutto si è in attesa dei lavori di consultazione della nuova Legge federale sulla protezione dei dati, siamo in verità nella consultazione relativa all'ordinanza, che ha già delle critiche non indifferenti, si concluderà il 15 ottobre, per poter allestire all'attenzione delle colleghe e dei colleghi una serie di raccomandazioni che si ritengono necessarie prendere perché questa legge, la Legge sulla protezione dei dati, sicuramente toccherà da vicino la nostra professione, siamo già tutti confrontati con il segreto professionale e altri obblighi, sarà forse l'occasione per rivedere o implementare dei piccoli accorgimenti proprio per servire la nostra utenza e clientela, anche garantendo un trattamento dei dati e soprattutto la sicurezza dei dati con degli standard elevati. Saranno piuttosto delle indicazioni che

verranno rivolte all'attenzione dell'Ordine, rispettivamente di tutte le nostre colleghe e colleghi.

Chiaramente la pandemia, come si è detto più volte, ha toccato diversi ambiti di tutta la società. Le limitazioni hanno anche estremizzato una serie di situazioni e di atteggiamenti, ciò si ripercuote anche nella sicurezza informatica e delle infrastrutture, pertanto un occhio di riguardo sarà proprio legato all'attenzione che si inviterà le colleghe ed i colleghi a porre anche questo aspetto.

Da parte dell'avv. Talleri ed i colleghi della Commissione un augurio e un ringraziamento al Presidente uscente, un augurio alla nuova Presidente e un ringraziamento al segretario generale uscente.

Grazie.

Il Presidente ringrazia i relatori.

Relazione Federazione svizzera degli avvocati

Anche durante l'anno di attività appena conclusosi i lavori della FSA hanno continuato ad essere almeno in parte condizionati dalle restrizioni imposte dalla pandemia. Le due **Conferenze dei Presidenti** degli Ordini cantonali sono state svolte in forma virtuale, aprendo un collegamento con il Consiglio FSA riunito presso la sede di Berna, mentre il **Congresso degli Avvocati** che avrebbe dovuto svolgersi al KKL di Lucerna dal 10 al 12 giugno 2021 ha avuto luogo nella forma ridotta dell'“Anwaltstag”, sempre presso il KKL di Lucerna. Nell'ambito dell'Assemblea dei Delegati tenutasi a Lucerna l'11 giugno sono stati nominati due nuovi membri del Consiglio FSA, la Collega Andrea Lanz per il Canton Berna e il Collega Professor François Bohnet per il Canton Friburgo. A presiedere alla FSA nel prossimo biennio è stata nominata la Collega Birgit Sambeth Glasner. Si tratta della se-

conda presidenza femminile nella storia della Federazione Svizzera degli avvocati.

Hanno invece dovuto essere interamente annullati buona parte degli incontri in presenza previsti nel corso dell'anno tra il Presidente della FSA e i singoli ordini cantonali. Tra le poche corporazioni cantonali che hanno avuto quest'opportunità c'è il nostro Ordine, il cui Consiglio *in corpore* il 1° giugno 2021 ha ricevuto a Lugano l'allora Presidente FSA Albert Nussbaumer e il Segretario generale René Rall.

Anche i *contatti internazionali* della FSA, sono stati per ovvi motivi condizionati dalle restrizioni di viaggio imposte dai governi di gran parte dei paesi interessati.

Tengo però a segnalarvi l'importante successo conseguito dalla delegazione FSA al Consiglio degli ordini forensi d'Europa (CCBE), che è riuscita a ottenere la nomina di Pierre-Dominique Schupp alla carica di terzo Vice-Presidente. Pierre Dominique Schupp è stato già Presidente FSA e *Bâtonnier* dell'Ordine degli avvocati del Canton Vaud e nel 2024 porterà quindi per la prima volta la Svizzera a presiedere al CCBE.

Sul piano interno la FSA si è impegnata nella difesa degli interessi dello Stato di Diritto e della nostra categoria nell'ambito di alcuni progetti legislativi molto importanti.

Ricordo in primo luogo il successo ottenuto nel mese di marzo del 2021 nell'ambito della *modifica della Legge sul riciclaggio del denaro*. L'intensa e capillare attività informativa svolta a livello parlamentare dal Consiglio e dal Segretariato generale della FSA ha portato all'esclusione definitiva dall'assoggettamento alla LRD della semplice attività di consulenza svolta dagli avvocati. La FSA ha così potuto evitare una regolamentazione che sarebbe an-

data ben oltre le esigenze poste dal GAFI e ha protetto la nostra categoria da un gravissimo indebolimento del segreto professionale.

La FSA si sta battendo anche per salvaguardare i diritti fondamentali della difesa nell'ambito della *revisione del Codice di procedura penale Svizzero*. Nel contesto della procedura di consultazione relativa a questa novella legislativa la FSA si è opposta all'introduzione del nuovo art. 147a CPP, che costituisce un vero e proprio attacco frontale ai diritti fondamentali dell'accusato, e segnatamente al suo diritto di mantenere il silenzio. Ferma opposizione è stata espressa dalla FSA anche contro l'introduzione di un diritto di ricorso del Ministero Pubblico contro le decisioni del GPC che pongono fine alla detenzione. Questo nuovo mezzo d'impugnazione previsto dal progetto di revisione del CPP è infatti in aperto contrasto con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo relativa all'art. 5 cifra 3 CEDU.

Sul fronte dell'altro cantiere legislativo importante attualmente aperto, quello relativo alla *revisione del Codice di procedura civile* la FSA tramite la propria Commissione delegata allo scopo ha espresso la propria posizione sui singoli articoli di cui è prevista l'introduzione, rispettivamente la modifica. Tra le novità più importanti, la FSA sostiene la creazione di tribunali commerciali internazionali per dotare di una base legale il progetto "International Commercial Court (CCC)" già avviato nei Cantoni Zurigo e Ginevra. Parallelamente è previsto di concedere ai cantoni la facoltà di svolgere le procedure in una qualsiasi delle lingue nazionali e in lingua inglese. L'obiettivo è di ampliare l'offerta di servizi giudiziari commerciali in Svizzera e quindi l'attrattività della nostra piazza finanziaria.

Sulla prevista estensione dell'impiego delle videoconferenze nell'ambito processuale la posizione della FSA è nettamente più cauta

e differenziata. Ricordo che inizialmente il progetto di revisione prevedeva l'introduzione delle udienze in videoconferenza solo per le audizioni testimoniali, per ragioni pratiche facilmente intuibili. L'estensione dell'impiego delle videoconferenze introdotta successivamente nel progetto di legge è chiaramente figlia della pandemia. La FSA ritiene tuttavia che tale estensione richieda una regolamentazione chiara e articolata che permetta di porre rimedio agli inconvenienti e ai rischi processuali e di abuso che la prassi di questi mesi ha portato alla luce con una certa evidenza. Una simile regolamentazione attualmente non c'è, ciò che a mente della FSA non permette di sostenere l'estensione dell'impiego delle videoconferenze nella forma attualmente prevista dal progetto di revisione.

Vi segnalo a titolo informativo due progetti della FSA ormai giunti in prossimità del loro "debutto".

Mi riferisco innanzitutto ai i nuovi **corsi di formazione FSA per avvocati-mediatori** iniziati nel mese di giugno. Questo nuovo percorso formativo, permetterà di conseguire il titolo di Mediatore FSA, voluto per permettere agli avvocati di rivestire un ruolo più specifico e qualificato in questo importante settore, che è in forte evoluzione. Chi vi fosse interessato troverà tutte le informazioni del caso nella sezione del sito FSA dedicata alla mediazione.

Nel 2022 inizieranno invece i **corsi di formazione per il conseguimento del titolo federale di Paralegal**; una figura professionale che soprattutto in Svizzera interna è già abbastanza diffusa in ambito aziendale e negli studi legali commerciali di media-grande importanza. I nuovi corsi introdotti con il patrocinio della FSA hanno l'obiettivo di focalizzare maggiormente la formazione dei paralegali sulle esigenze specifiche della nostra professione.

Concludo il mio intervento invitandovi sin d'ora a partecipare alla Giornata degli Avvocati FSA che si svolgerà a Ginevra l'17 e 18 giugno 2022.

Il Presidente prende la parola e ringrazia l'avv. Andrea Lenzin.

Relazione della Commissione di disciplina.

Il Presidente avv. Brenno Canevascini si è scusato per la propria assenza limitandosi a rinviare alla propria relazione pubblicata sul BOA.

6. Nomine statutarie

Per quanto riguarda la composizione del **Consiglio dell'Ordine** la proposta che viene formulata all'attenzione dell'Assemblea è la seguente:

Avv. Sarah Stadler, Chiasso – *Presidente*
 Avv. Andrea Lenzin, Lugano – *Vicepresidente*
 Avv. Ivan Paparelli, Lugano – *tesoriere*
 Avv. Sascha Schlub, Lugano – *membro*
 Avv. Patrick Bianco, Ascona – *membro*
 (Membri in carica)

Avv. Athos Mecca, Locarno – *membro*
 Avv. Vinh Giang, Bellinzona – *membro*
 (Nuovi membri)

Vengono presentati i *curricula* dei due nuovi membri.

Viene richiesta l'approvazione delle nomine dei nuovi membri e la conferma dei membri uscenti del Consiglio dell'Ordine che hanno confermato la propria disponibilità per un ulteriore mandato.

Approvata con un'astensione.

Viene ora richiesta l'approvazione della nomina a **vice-presidente** dell'avv. Andrea Lenzin e dell'avv. Ivan Paparelli quale **tesoriere**.

Approvata con 78 voti favorevoli.

Da ultimo viene richiesta l'approvazione della nomina di **Presidente** dell'avv. Sarah Stadler.

Approvata con 76 voti favorevoli.

L'avv. Padlina comunica che a lasciare il Consiglio dell'Ordine, oltre a lui vi è anche la collega avv. Augusta Simoni, che, nella propria veste di coordinatrice del BOA, per anni ha curato la redazione di quest'ultimo. Egli sottolinea che sono stati 6 anni di proficua collaborazione in seno al Consiglio e quindi è giusto tributarle un doveroso applauso.

Viene ora richiesta l'approvazione della riconferma dei **revisori dei conti**; si ripresentano:

Avv. Monica Mayer Suà, Lugano
Avv. Didier Lelais, Lugano
Avv. Luca Binzoni, Lugano

Approvata con 71 voti favorevoli.

Viene ora richiesta l'approvazione dei **Delegati FSA all'Assemblea**, si ripropongono:

Avv. Renato Cabrini
Avv. Gabriele Banfi
Avv. Chiara Buzzi
Avv. Gianluca Padlina
Avv. Verena Fontana
Avv. Daniele Molteni
Avv. Sarah Stadler
Avv. Matthias Bizzarro
Avv. David Simoni
Avv. Stefano Perucchi

Supplenti:

Avv. Sara Sabina Schlegel
Avv. Patrizia Bisazza Ranzi

Approvata con 69 voti favorevoli.

Il Presidente cede la parola alla neo eletta Presidente avv. Sarah Stadler.

“On. Presidente del Tribunale d'Appello,
On. Presidente della Camera di Protezione del Tribunale d'Appello,
On. Giudici,
gentile Cancelliera del Tribunale d'Appello,
gentile Capo Divisione della Giustizia,
egregio Presidente dell'Ordine dei Notai,
Gentile Presidente dell'Associazione Giuristi Praticanti,
Gentili Colleghe,
Egredi Colleghi,
Care e Cari Praticanti,

lasciate in primo luogo che vi ringrazi per la fiducia riposta nella mia persona.

Saluto e dò il benvenuto con entusiasmo ai Colleghi avv. Athos Mecca e Avv. Vinh Giang che sono stati da Voi eletti e che andranno a completare il Consiglio dell'Ordine.

A partire da questo momento assumo una funzione di rilievo e, soprattutto, di grande responsabilità, ma sono certa di poter contare su membri di Consiglio di grande caratura e che dispongono di invalsa professionalità.

A lungo i miei pensieri si sono soffermati sul contenuto di questo mio primo discorso e dopo diverse riflessioni mi sono lasciata ispirare da un quadro che ho appeso in Studio. Trattasi di una stampa acquistata dai celeberrimi *bouquinnistes* di Parigi: è una copia di un giornale parigino: “*Le Petit Journal*” che data del 23 dicembre 1900 e più precisamente è il supplemento

illustrato raffigurante la prima donna avvocato durante il giuramento: la signora Petit.

Facendo una piccola ricerca complementare ho scoperto che nel 2015 il quotidiano *Le Figaro* ha dedicato un contributo proprio a questa immagine ed al relativo articolo apparso a suo tempo e di cui vi propongo un breve riassunto.

Il 06 dicembre 1900 venne accordata alla notizia del giuramento della signora Olga Balachowsky-Petit una collocazione importante nel predetto giornale.

Tuttavia l'autore dell'articolo, un non meglio identificato avvocato del *Barreau de Paris*, non si astenne dal proporre qualche commento fuori luogo qualificando la giovane avvocato quale "carina e graziosa" e descrivendo la toga da lei indossata quale "toga assai più elegante rispetto a quelle dei Signori Colleghi".

Sempre nell'articolo del 2015, si narra poi che qualche giorno più tardi, una seconda donna avvocato prestò giuramento: la Signora Chauvin.

Ed è proprio quest'ultima che per la prima volta, nel 1907, fece la propria comparsa in tribunale proponendo la propria arringa in un contenzioso di contraffazione di corsetti.

La signora Chauvin, dottore in diritto, fu colei che nel 1897 presentò il primo disegno di legge che accordava alle donne la facoltà di accedere all'Ordine di Categoria, ciò che poi si concretizzò nel 1900.

Curioso sapere che sino al 1917 in Francia solo 18 avvocate prestarono giuramento.

Inevitabilmente questa lettura, mi ha stuzzicato la curiosità di conoscere cosa fosse avvenuto in Svizzera.

Le ricerche condotte mi hanno portato alla persona di Emilie Kempin-Spyri, nata nel 1853, da famiglia di origini modeste.

Ella fu la prima donna in Svizzera ad ottenere il dottorato in giurisprudenza e l'abilitazione alla libera docenza. Tuttavia, in quanto donna, non le venne accordato il diritto di esercitare la professione di avvocato.

Contro questa decisione, ella interpose ricorso invocando in particolare la violazione della parità di diritti sancita nella costituzione. Il Tribunale federale rigettò il ricorso adducendo che le motivazioni invocate dalla ricorrente costituissero un principio "tanto innovativo, quanto ardito".

In seguito, in considerazione della mancanza di prospettive professionali, nel 1888 emigrò con la famiglia a New York, dove fondò una scuola superiore femminile di diritto e dove lavorò come docente universitaria. La scuola da lei fondata e la sua persona conobbero un notevole successo. Tuttavia, a seguito della decisione del marito di rientrare in Svizzera, ella non poté che accettare la decisione e seguirlo.

Ella non si diede per vinta. A Zurigo lavorò duramente alla propria tesi di abilitazione candidandosi come libera docente. Dopo un primo rifiuto, il Consiglio dell'educazione del Cantone Zurigo le concesse, in via del tutto eccezionale, l'abilitazione all'insegnamento. Negli anni a seguire ella si dedicò, oltre all'attività di docente, alla consulenza legale in uno studio insieme al di lei marito, il quale era peraltro il solo autorizzato a rappresentare in tribunale i clienti dello Studio.

Continuò a battersi con caparbietà e determinazione per l'ammissione delle donne all'avvocatura, insegnando anche presso la scuola superiore femminile di Zurigo.

Fondò in seguito la rivista *Frauenrecht*, facendosi poi promotrice nel 1893 dell'Associazione per la difesa dei diritti delle donne, ossia una precorritrice della futura Associazione per il diritto di voto alle donne. In tale attività offrì consulenze legali gratuite alle donne.

A seguito del divorzio dal marito, si trasferì in Germania, dove continuò la medesima attività di consulenza legale arrivando persino ad insegnare diritto presso l'accademia privata di Humboldt.

Da questo momento, la sua situazione personale si aggravò ulteriormente, portandola a ristrettezze economiche, nonché a gravi problemi di salute che la condussero dopo alcuni anni all'internamento in una clinica psichiatrica a Basilea, dove morì nel 1901 ignara che nel frattempo, e meglio nel 1898, il Cantone di Zurigo concesse l'avvocatura alle donne.

Nel 1900 per la prima volta una donna svizzera ottenne il brevetto di avvocato.

Un importante traguardo, ma per cui occorre ancora lavorare molto.

Nell'importante anno in cui si celebra il 50° del diritto di voto e di eleggibilità delle donne, un'introduzione con una digressione storica come quella che ho proposto era doverosa. Come a tutti noi è noto, in Svizzera il sistema della democrazia diretta costituì quasi più un ostacolo che un valido strumento catalizzatore al voto alle donne: esso frenò infatti in modo importante l'introduzione del diritto di voto alle donne e per cui si dovette attendere ancora molto tempo: il 07 febbraio 1971 segnò la data fondamentale.

Quanto precede mi permette di giungere ad un ulteriore pensiero che mi sono posta, strettamente correlato a quanto sopra enunciato,

e meglio, il ruolo delle donne all'interno del Consiglio dell'Ordine.

È certamente una tematica delicata in quanto non può essere limitata esclusivamente a motivazioni di ordine professionale, quali ad esempio l'interesse verso questa funzione e/o le capacità di ogni singolo membro del Consiglio. Per la donna, a mio avviso, il problema viene enucleato anche nei seguenti temi, di ordine meramente pratico: la disponibilità, la possibilità di coniugare vita professionale e vita privata che si aggiungono, a non averne dubbio, a quelle sopra elencate.

Occupare posizioni di rilievo per le donne può costituire un vero gioco di sottile equilibrio risolvibile nell'equazione "vita professionale e vita privata: come conciliare al meglio?"

Il mio ruolo non è quello di fornire una risposta a questa domanda.

Mi limito semplicemente a condividere con voi qualche riflessione in merito ai dati che ho a disposizione.

Per quanto attiene al Ticino, ricordo che una tra le prime donne ad esercitare la professione di avvocato fu Clementina Sganzini la quale divenne nel 1982 la prima Presidente donna del Tribunale di Appello.

La prima presidente dell'Ordine è stata la Collega avv. Chiarella Rei-Ferrari nel 1999 a cui le ha poi fatto eco nel 2007 la collega avv. Patrizia Galimberti.

Da allora poche donne si sono avvicinate in seno al Consiglio dell'Ordine e da allora, più nessuna ha ricoperto il ruolo di Presidente.

Mi sono interrogata se fosse una specificità del Canton Ticino, oppure se fosse una tendenza comune ad altri Cantoni. Guardando ad

un altro Ordine che per numeri e tipologia è vicino a quello del nostro Cantone; l'Ordine degli avvocati del Cantone di Ginevra ha avuto la prima donna Presidente nella primavera del 2006, allorché per la prima donna avvocato a Ginevra la memoria storica ci riconduce al 1904.

La prima Presidente donna della Federazione Svizzera degli Avvocati, l'avvocato Eva Saluz, è stata eletta per il biennio 2003-2005.

Proprio durante la scorsa assemblea generale ordinaria FSA svoltasi a Lucerna è stata eletta una donna: la ginevrina avv. Birgit Sambeth Glasner, come ci ha ricordato poc'anzi il Collega avv. Andrea Lenzin membro del Consiglio FSA.

Questa comparazione per certi versi è senz'altro rincuorante, ma dall'altro, ci fa comprendere che vi sono ancora molti ostacoli da superare. E mi piace pensare che una presidenza femminile possa portare, senza nessuna pretesa o obbligo di risultato, un piccolo cambiamento di rotta in tale contesto. In questi due anni che si prospettano avrò le orecchie sempre tese e la piena disponibilità di confrontarmi sul tema affinché si possano apportare i giusti correttivi.

Questo mio intervento non vuole e non deve essere tuttavia etichettato quale discorso a favore delle donne, o addirittura, femminista.

Questo mio contributo ha anche il compito di ricordare che quanto esposto nella digressione storica che precede, è stato possibile soprattutto al lungimirante intervento di uomini intelligenti, di fine e nobile intelletto che hanno compreso che occorreva fare una netta cesura con il passato intuendo che un'apertura nei confronti delle donne altro non poteva che essere vincente in quanto poteva ricucire vecchie cicatrici, suggellare nuove alleanze e por-

tare nuove importanti sinergie per il futuro.

D'altra parte il diritto di voto e di eleggibilità delle donne è stato concesso dagli stessi uomini nel momento in cui si sono recati alle urne, segnando così un punto di non ritorno.

Se dovessimo definire tale gesto nell'ambito dell'esercizio dell'avvocatura lo definiremmo un atto di collegialità. Un atto laddove la professionalità ed il rispetto si incontrano, dove non si deve mai dimenticare che la nobile arte è una professione che viene svolta per gli altri ed in costante contatto con i diversi attori, *in primis* i Colleghi.

L'essere "avvocato uomo" o "avvocato donna," oggi come ieri, riposa sugli stessi precetti di indipendenza e di dignità nell'esercizio della professione. Un *savoir-vivre* che risulta, in prima battuta, dall'educazione e dal buon senso, ma che presuppone una conoscenza delle regole deontologiche che governano l'attività tutta della nostra professione.

Indipendenza e dignità costituiscono ancora oggi la pietra miliare per interpretare ciò che è autorizzato da ciò che non lo è, con l'obiettivo finale di tenere una condotta irreprensibile.

Guardando alle cifre ed alle casistiche affrontate dalla Commissione di disciplina, la tendenza che si delinea da ormai diverso tempo è un aumento delle segnalazioni e ciò indipendentemente dall'esito delle stesse.

A mio avviso ancora molto può essere fatto in questo ambito affinché si possa arrivare ad avere un'inversione di tendenza. Statisticamente le segnalazioni concernono spesso una violazione del conflitto di interessi, ciò che potrebbe senz'altro essere evitato già nel momento dell'assunzione del mandato prestando maggiore attenzione alla fattispecie che viene sottoposta per analisi dal cliente.

Per contribuire all'inversione di questa tendenza ognuno di noi può portare il proprio personale contributo, sia in prima persona evitando di incorrere in leggerezze che possono condurre a situazioni spiacevoli e dedicando sempre del tempo alla formazione continua, sia facendosi parte attiva nel proprio ruolo di *maître de stage*.

Assumendo praticanti, l'avvocato ricopre infatti la funzione di *maître de stage* facendosi carico di un dovere accresciuto di vegliare alla formazione degli stessi.

Oggi giorno alla classica formula "rubare il mestiere" deve necessariamente essere affiancata una elevata preparazione tecnico-giuridica secondo cui il praticante deve apprendere i "segreti" propri dell'allestimento di allegati scritti, delle modalità di gestione dell'udienza, della preparazione dei dibattimenti penali. Non meno arduo è insegnare loro a sviluppare e ad avere la corretta padronanza del linguaggio giuridico.

Non da ultimo, il *maître de stage* è tenuto a preparare i praticanti per affrontare nel giusto modo gli esami per l'ottenimento del brevetto di avvocato. Il tutto e meglio come ha avuto modo di sottolineare il Presidente della Commissione esami, avv. Fabio Soldati.

Durante il periodo della pratica legale il *maître de stage* è altresì tenuto a trasmettere ai propri praticanti quel *savoir-vivre*, già sopra citato. In particolare a relazionarsi con i Colleghi e con la Magistratura ricordando loro che l'avvocato è un "servitore del diritto" ed un "ausiliario di giustizia" nella misura in cui si trova a dover consigliare e a sostenere i clienti nel perseguimento dei propri soggettivi interessi giuridicamente protetti.

A questo proposito occorre puntualizzare, come peraltro è già stato fatto dall'avv. Renato

Cabrini, già Presidente del nostro Ordine, nella prefazione dell'ultima pubblicazione della CFPG dedicata alla professione di avvocato, che oggi "*all'avvocato è riconosciuto un ruolo fondamentale nell'amministrazione della giustizia e viene quindi giustamente qualificato come attore a pieno titolo nell'amministrazione della giustizia e, in quanto tale, funge da fondamentale garante dello stato di diritto.*"

Pertanto, la definizione "ausiliario della giustizia" deve oggi essere sostituito con "amministratore della giustizia".

"Servitore del diritto" ed "amministratore della giustizia" costituiscono due importanti definizioni che forniscono al praticante le linee guida con cui muoversi nel "sistema giustizia", sempre senza dimenticare che l'attività tradizionale svolta dall'avvocato implica dei diritti particolarmente estesi nell'esercizio della professione ed una responsabilità accresciuta che necessita delle sufficienti conoscenze teoriche e pratiche per esercitare la propria funzione con la diligenza richiesta.

In questo senso mi permetto di prendere in prestito la felice affermazione della prima donna Presidente dell'Ordine degli Avvocati del Cantone di Ginevra, *Madame Le Bâtonnier* Me Dominique Burger, che in una lettera di data 07 maggio 2007 destinata ai membri del proprio Ordine, ebbe a dire:

"La formation continue est un devoir de l'avocat".

Una frase breve, chiara e che non necessita di essere tradotta.

È un concetto, un precetto, un principio, un dogma da cui l'avvocato non si può dipartire.

E sino a quando l'avvocato riuscirà trasmettere questo imperativo di autodisciplina a sé

stesso ed ai propri praticanti, i futuri “amministratori della giustizia” verranno maggiormente responsabilizzati per l’attività che saranno tenuti a svolgere in veste di giovani avvocati.

Ed ecco che si chiude qui questo mio breve sguardo al passato che ci ha peraltro nel contempo traghettato verso temi di attualità.

Prima di concludere questo mio intervento, vorrei però brevemente guardare anche al futuro ed alle sfide che ognuno di noi dovrà affrontare; mi riferisco in particolare al grande tema della digitalizzazione degli studi legali e della giustizia.

Al proposito segnalo che la FSA ha messo on-line proprio in questi giorni il sito dedicato alla digitalizzazione degli studi legali. Nei prossimi giorni riceverete una newsletter sul tema.

Questa imminente evoluzione toccherà da vicino ognuno di noi.

Nessuno potrà avvalersi della facoltà di non rispondere o adottare una debole linea di difesa in cui si trincerava dietro un semplice “non mi interessa”, o peggio, “non mi concerne”. A partire dal prossimo anno vi sarà una velocizzazione di questi processi che comporterà una necessaria rapida presa di coscienza ed altrettanto rapida reazione.

Termini quali, ad esempio, “Registro dei trattamenti”, “Data Protector Officier”, “Data Processing Agreement”, non dovranno più farci paura. A contrario, dobbiamo iniziare sin da ora a familiarizzare con queste nuove definizioni e farle diventare parte del nostro quotidiano.

Ritengo che in tempo di pandemia OATI ha reagito in tempi celeri facendo capo alla digi-

talizzazione. Il nostro Ordine ha infatti organizzato e gestito per la prima volta nella quasi centennale storia di OATI, lo svolgimento dell’assemblea generale ordinaria 2020 in via esclusivamente telematica.

L’assemblea di oggi costituisce anch’essa una novità: la forma ibrida che permette di seguire i nostri lavori anche in remoto. Questo potrebbe costituire l’inizio di un nuovo modo di tenere le assemblee generali.

Il nostro Ordine si è fatto trovare pronto e lo farà anche in futuro.

Non da ultimo, il progetto *Justitia 4.0* permetterà di implementare la trasformazione della giustizia svizzera in materia processuale penale, civile ed amministrativa in modalità esclusivamente digitale. Entro il 2026, tutte le parti ad un procedimento, sia a livello cantonale, sia sul piano federale, ivi comprese tutte le Autorità, saranno in grado di scambiare dati su una piattaforma denominata *Justitia.Swiss*, dotata di un’accreciuta sicurezza. Mediante la concretizzazione di questa piattaforma sono state poste le basi per uno scambio di atti giudiziari sprovvisti di supporto cartaceo con il fine ultimo di mettere in atto una vera e propria digitalizzazione della giustizia.

Bill Gates ebbe a dire *“sopravvalutiamo sempre il cambiamento che si verificherà nei prossimi due anni e sottostimiamo il cambiamento che si verificherà nei prossimi dieci anni. Non lasciamoci cullare dall’inazione”*.

Infine, non certo per minore importanza, mi accingo ai ringraziamenti ed ai saluti di rito.

Inizio dalla Segretaria Generale avv. Patricia Bisazza-Ranzi per il lavoro svolto e l’impegno dedicato a questo ruolo che costituisce per molti interlocutori un solido punto di riferimento.

Auguro a Patrizia ogni bene per la propria carriera professionale.

Continuo ringraziando la Collega avv. Augusta Simoni, entrata nel Consiglio dell'Ordine nel 2015, per il prezioso sostegno che mi ha offerto sin dall'inizio accogliendomi con calore ed amicizia. La ringrazio per avermi condotta in modo delicato e sincero sin dal primo giorno e per cui sempre serberò un grato ricordo.

In conclusione, ringrazio il mio Presidente avv. Gianluca Padlina, per gli innumerevoli momenti trascorsi insieme ad approfondire numerose importanti ed attuali tematiche inerenti la professione di avvocato.

Lo ringrazio in modo particolare, a nome di tutto il Consiglio, per l'importante lavoro svolto nel periodo del confinamento in cui si è prodigato con grande impegno e profitto portando le problematiche che affliggevano il nostro Ordine nell'agenda della ministra federale della Giustizia e della Direttrice della Divisione della Giustizia.

In poche ore, soprattutto nel cuore della notte, ha -non raramente- elaborato articolate lettere e prese di posizione che hanno poi portato l'intero sistema di giustizia svizzero ad allinearsi alle richieste dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino che ha saputo dimostrare di essere forte, determinato e competente.

Sapendoti impavido ed appassionato arrampicatore, quale augurio per la tua futura carriera a nome mio e del Consiglio dell'Ordine ti dedichiamo una frase che pronunciò Reinhold Messner:

“Hanno successo soltanto coloro che, nella vita, si rivolgono con gioia, entusiasmo e dedizione a ciò che fanno”.

Caro Gianluca a nome mio e dei membri del Consiglio dell'Ordine ti formulo i nostri migliori auguri per un futuro professionale ricco di soddisfazioni.”

7. Cerimonia di benvenuto ai neodiplomati iscritti all'Ordine degli avvocati del Canton Ticino, con consegna del documento d'identità professionale di avvocato CCBE.

Sono presenti in sala l'avv. Luisa Fazioli, l'avv. Nicoletta Amendolara, l'avv. Alessandro Cavuoti, l'avv. Matteo Suckow, che l'avv. Padlina prega di raggiungerlo.

Mentre sono collegati online: l'avv. Carlotta Battaglioni, l'avv. Rocco Bergonzoli, l'avv. Angela Decristophoris, l'avv. Matteo Delcò, l'avv. Andreea Faldarini, l'avv. Valentina Guidi, l'avv. Fiammetta Marcellini, l'avv. Stefano Scheller, l'avv. Stefano Sulser.

8. Celebrazione degli avvocati con 50 anni di affiliazione a OATI

L'avv. Padlina ricorda che a far tempo del 2016 l'Ordine ha deciso di sottolineare tramite la consegna di un attestato di stima l'appartenenza all'Ordine dei Colleghi che possono vantare una militanza superiore ai 50 anni.

Quest'anno l'attestato viene consegnato all'avv. Alfredo Mariotta, il quale ringrazia per la sensibilità nei suoi confronti. In questi 50 anni ha avuto modo come usufruttuario di approfittare dei servizi dell'Ordine e deve dire che essi sono stati eccellenti e continuano ad essere eccellenti, adempiendo in pieno il motto “OATI al servizio dell'avvocatura, del diritto e della giustizia”, questo è molto importante.

Termina con un desiderio, la sua attività di avvocati è stata in tutti i campi, ad un certo punto imprenditoriale, egli è arrivato alla con-

clusione che il diritto, come viene esercitato, le sentenze, tutto lavoro di ottima qualità, ma ciò che spesso si desidera è rapidità nelle decisioni, che siano positive o negative non ha importanza, ma la società ha bisogno di decisioni rapide, pensa sia importante.

Buon lavoro a tutti e grazie per la gentilezza.

Oltre al collega Mariotta, a festeggiare il raggiungimento di questo importante traguardo c'è anche il collega Aldo Allidi, che non può essere presente e che si è scusato.

9. Eventuali

Nessuno domanda la parola.

Viene ora omaggiato l'On. Giudice Mini, che ha onorato l'Assemblea della sua presenza.

Prende ora la parola l'avv. Padlina

“Onorevole Giudice emerito, caro Mauro, lo scorso 24 febbraio 2021, nell'apprendere della notizia della tua uscita dalla Magistratura, in vista del raggiungimento della pensione, il mio primo sentimento è stato quello di una certa sorpresa. Nel senso che con le energie e l'entusiasmo che ti hanno sempre caratterizzato e che ho sempre potuto percepire nei nostri incontri, avevo pensato che il traguardo fosse ancora lontano, forse ci dirai se il tuo segreto è la passione per la montagna e l'allenamento proprio di chi, come te, è abituato a fare su e giù per i sentieri, per questo sto cercando di imitarti.

Durante i 17 anni in seno al Tribunale di appello, che hai anche presieduto, sei sempre stato un vero e proprio punto di riferimento sia per l'Ordine degli avvocati che per tutto il mondo della giustizia del nostro Cantone. In particolare, durante il tuo periodo di presidente del Tribunale d'Appello, che è coinciso con il mio in qualità Presidente dell'Ordine. Oltre all'attività

di Magistrato di garanzia quale Presidente della Corte dei reclami penali, ti sei però particolarmente distinto per il tuo impegno nel settore della formazione, quale apprezzato autore di diverse opere dottrinali e ovviamente quale Presidente del Consiglio scientifico della SUPSI.

In segno di ringraziamento per lo straordinario contributo dato in questi anni, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati ha deciso di realizzare una targa che ho l'onore di consegnarti, unitamente ai nostri più sentiti ringraziamenti per tutto quanto hai fatto e i nostri migliori auguri per tutte le attività e i tutti i progetti che porterai avanti in questa pensione attiva, riprendendo la definizione data dal Direttore del Dipartimento delle Istituzioni.”

Prende la parola l'On. Mini, sottolineando che il gesto riservatogli da OATI non era né dovuto né scontato, e per cui si dichiara onorato e per questo ringrazia.

All'Assemblea dell'Ordine vorrebbe fare due auspici: il primo è che nei concorsi per entrare in Magistratura si presentino più avvocati con una certa esperienza, perché si va sempre più concorsi quasi interni e la presenza di una componente di giudici che vengono dalla professione di avvocato è fondamentale. Nel suo caso, dopo avere fatto per 20 anni l'avvocato, è stata un'esperienza che lo ha facilitato molto il compito del magistrato e quindi questo è un auspicio che spera che venga seguito da altri avvocati.

Egli sottolinea altresì che negli anni trascorsi in magistratura, il rapporto con l'Ordine degli avvocati è stato professionale, corretto e cordiale.

La neo eletta Presidente prende la parola, omaggiando il membro uscente avv. Augusta Simoni ed il Presidente uscente avv. Padlina.

L'assemblea viene chiusa alle ore 17.45.

Varia

Decisioni della Commissione di disciplina degli avvocati

Decisione no. 423 del 12 ottobre 2021

Cura e diligenza / art. 12 lett. a) LLCA, art. 16 LAVv, art. 1+2 CSD

Dignità professionale / art. 12 lett. a) LLCA, art. 16 LAVv, art. 24 CSD

Divieto di contatto con la controparte / art. 12 lett. a) LLCA, art. 28 CSD

1. omissis
2. AA, avvocato di professione ma in casu in veste di privato cittadino, ha denunciato l'agire dell'avv. BB, reo, a suo dire, di avere contravvenuto alle norme deontologiche relative alla cura e diligenza, alla dignità professionale e al divieto di contatto con la controparte, se patrocinata da un avvocato. La fattispecie è da ricondurre all'inquinamento da amianto dell'abitazione familiare del denunciante causato da coperture in vecchio eternit degradato sui tetti di tre depositi siti sul fondo attiguo, i cui proprietari sono patrocinati dall'avv. BB. Nella vertenza che li oppone ai vicini, il denunciante e sua moglie sono rappresentati dall'avv. CC.

In data GG.MM.AAAA, con istanza cautelare e supercautelare, il denunciante e sua moglie hanno chiesto alla Pretura di X di assumere agli atti, quale prova giudiziaria, la loro perizia di parte e, in via subordinata, di ordinare una perizia

giudiziaria. Parallelamente, il GG.MM.AAAA, i signori AA hanno scritto ai vicini - già preventivamente a conoscenza della situazione, tanto da incapsulare i tetti -, trasmettendo loro il rapporto peritale e i preventivi, oltre che la quantificazione prudenziale del danno patito, e informandoli di avere dato avvio ad una procedura di assunzione di una perizia giudiziaria. Nel medesimo scritto, i signori AA hanno specificato che, visto l'evidente stato di degrado dei tetti in questione, *“qualsiasi intervento doveva e poteva essere eseguito solo da ditte specializzate e abilitate alla bonifica dell'amianto”*.

Con osservazioni alla Pretura del GG.MM.AAAA, il denunciato ha risposto contestando la necessità della perizia e specificando che i propri clienti si apprestavano a fare intervenire una ditta per eliminare il tetto danneggiato. Temendo i signori AA una modifica dei luoghi, gli stessi hanno ottenuto dal Pretore, con decisione supercautelare di data GG.MM.AAAA, l'ordine ingiunto di astenersi da qualsiasi intervento ai tetti in questione, fino a conclusione degli accertamenti peritali. Tuttavia, il GG.MM.AAAA, il denunciato ha scritto alla Pretura, asserendo che la busta contenente il divieto supercautelare di data GG.MM.AAAA sarebbe stata da lui ritirata solo il GG.MM.AAAA. Nel frattempo, *“ovvero il GG.MM.AAAA [...] i suoi clienti avevano fatto smantellare i tetti oggetto dell'inquinamento da amianto tramite la ditta DD, in spregio al divieto giudiziario in vigore”*. In tale scritto non sarebbe contenuta alcuna scusa o giustificazione, limitandosi il denunciato a chiedere alla Pretura l'adozione delle *“opportune misure”*.

Ora – ha proseguito il denunciante – esaminando il tracciamento postale indicato

dalla stessa Pretura, si noti che il Giudice ha inviato al denunciato la decisione supercautelare il GG.MM.AAAA mentre la posta ha depositato l'avviso il giorno successivo. Sennonché, “ben sapendo della pendenza della procedura e potendosi facilmente immaginare che sarebbe giunto tale ordine [...] l'avv. BB ha deciso di non ritirare la raccomandata e anzi di prorogare il termine di giacenza fino al GG.MM.AAAA (19 giorni dopo l'intimazione), ovviamente senza informare la Pretura”. Si noti che, ha aggiunto il denunciante, il denunciato lavora in uno studio con altri tre legali e pertanto non vi era alcun impedimento al ritiro nel termine di giacenza di 7 giorni. Ora, dal momento che la decisione supercautelare GG.MM.AAAA aveva da ritenersi validamente notificata allo scadere del termine di giacenza postale di 7 giorni, ossia il GG.MM.AAAA, il denunciato (e i suoi clienti) hanno violato tale ordine con l'intervento del GG.MM.AAAA (7 giorni dopo il termine di giacenza postale) Insomma, “impedendo la notifica della decisione supercautelare, sapendo che i suoi clienti avevano pianificato di smantellare il tetto nonostante la pendenza della procedura, non prendendo nessuna misura atta a garantire il regolare ritiro della posta (anzi, avendo adottato una misura che addirittura impedisce tale ritiro) l'avv. BB ha perciò contribuito a creare uno stato di serio pericolo per la nostra vita, quella dei nostri figli, quella dei vicini di casa [...] ma anche quella degli operai che hanno eseguito il lavoro”.

Venendo alla violazione delle norme deontologiche, il denunciante ha ricordato che l'avvocato deve rendersi diligente non solo nei confronti del suo cliente, ma anche nei confronti delle autorità e delle controparti, essendo egli, soprattutto in ambito civile, un ausiliario della giustizia. Come tale,

egli non deve intralciare il buon funzionamento della giustizia. Nel caso che ci occupa, ritardare senza alcuna giustificazione la notifica di una decisione di un Tribunale (salvo il periodo di giacenza di 7 giorni), impedendone la corretta e tempestiva notifica e comunicazione alle parti, configura, secondo il denunciante, una violazione crassa delle regole che informano la professione di avvocato. L'eventuale assenza per ferie, in ogni caso, non è un fatto che giustifica il mancato ritiro della raccomandata dalla Pretura.

Di più. Il denunciato avrebbe violato le norme deontologiche anche per avere scritto, in data GG.MM.AAAA, direttamente al denunciante, scavalcando pertanto la sua patrocinatrice, in cui chiedeva il rimborso delle ripetibili nella vertenza cautelare fra le parti. Tale modo di procedere non è permesso, avendo il denunciato dovuto rivolgersi, semmai, al legale del denunciato.

Per questi motivi, il denunciante ha chiesto a questa Commissione di avviare una procedura disciplinare nei confronti del denunciato.

3. In data GG.MM.AAAA, la Commissione di disciplina degli avvocati ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. BB per possibile violazione degli art. 12 lett. a LLCA, 16 LAVv e. 1 e 2 CSD (cura e diligenza), 12 lett. a LLCA, 16 LAVv e 24 CSD (dignità professionale) e 12 lett. a LLCA e 28 CSD (divieto di contatto con la controparte).
4. Chiamato a giustificarsi in merito alla asserita violazione delle citate norme deontologiche, il denunciato, con proprie osservazioni di data GG.MM.AAAA, ha contestato qualsiasi addebito mosso nei

suoi confronti. Egli ha dapprima ricordato come “sono oramai XX anni che il sottoscritto si prende tre settimane di vacanza nel mese di agosto [...]. Per una questione organizzativa, anche la segretaria personale prende le ferie in contemporanea”. Inoltre, il denunciato ha pure aggiunto come lo studio BB (e altri) costituisca un’unità di cancelleria, dove ogni legale ha i propri clienti, la propria segretaria, le proprie pratiche, la propria partita IVA, ed emette le proprie fatture, dividendosi unicamente i costi di base comuni. “Di conseguenza, ognuno pianifica le proprie vacanze e blocca la corrispondenza per ovvi motivi”. Se è vero che il TF ha giudicato che formalmente la notifica viene ritenuta al settimo giorno di giacenza, “questo non significa però che scatti una specie di perverso meccanismo di conoscenza reale di una determinata decisione. Il denunciante [...] confonde tra la conoscenza giuridica che fa partire la decorrenza di un termine e la conoscenza concreta ed effettiva di una decisione”. Secondo il denunciato, la Pretura, in presenza di una procedura cautelare, avrebbe dovuto procedere come il Ministero pubblico, anticipando le proprie decisioni via fax o via e-mail, che sarebbero state lette dal denunciato. Ne segue che, se vi fosse stata la conoscenza del noto decreto supercautelare, i clienti sarebbero stati avvisati tempestivamente. Assurdo, secondo il denunciato, sarebbe poi la pretesa del denunciante di avvisare la Pretura della propria assenza per ferie, vista la mole di dossiers aperti presso l’autorità: una soluzione poco praticabile e che non porterebbe comunque a nulla, visto che, in ogni caso, le decisioni non vengono spedite per fax o mail. Per il resto, il denunciato ha ricordato come i signori AA avrebbero esagerato nel descrivere la situazione di inquinamento da amianto, non drammatica come credono e sostengono, così che

al legale denunciato non può essere rimproverata alcuna messa in pericolo della salute di chicchessia.

Per quanto riguarda invece la censura di avere scavalcato la collega di controparte, indirizzando la richiesta di ripetibili direttamente al denunciante, il denunciato ha fatto notare che, in quel periodo, egli era in vacanza e che la lettera, pertanto, è stata redatta e firmata dalla segretaria che aveva ricevuto indicazioni prima di partire per le ferie. Tuttavia “la segretaria, non ponendosi troppo domande, ha fatto la richiesta direttamente a AA che (lo ripetiamo) è un avvocato. Non c’è stato nessun tentativo di indurre il famoso Gigi di Viganello a compiere atti che non avrebbe eseguito se si fosse consultato con il proprio legale. Crediamo che il privato cittadino (comunque avvocato) AA non possa essere considerato come un laico qualunque vittima del tentativo di estorcergli un atto improprio”.

5. Le regole professionali che si impongono a un avvocato sono sancite esaustivamente dagli art. 12 e 13 LLCA. I codici deontologici che sussistono sul piano federale e talora cantonale (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1139) non hanno valore normativo e possono semmai servire a scopo di interpretazione purché esprimano una concezione diffusa a livello pressoché nazionale (DTF 130 II 270 cons. 3.1.1; STF 2P.4/2004 del 10 dicembre 2004, cons. 3.4; cfr. m. LLCA n. 172.2 e 233.2; STF 2a/658/2004 cons. 3.1).
6. L’art. 12 lett. a) LLCA impone all’avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza. La regola si applica alle relazioni che l’avvocato ha con i clienti, i colleghi, le autorità, le controparti e, più in generale, con il pubblico (DTF 130 II 270 consid. 3.7 pag. 276; 2C_247/2014 del 26

novembre 2014 consid. 2.2; 2A.191/2003 del 22 gennaio 2004 consid. 5 in fine). L'art. 16 LAVv esprime i medesimi concetti di cura e diligenza nell'esercizio della professione contenuti nella norma federale, mentre l'art. 8 CSD impone all'avvocato di tenere un comportamento rispettoso nei confronti dell'autorità, la quale deve fare altrettanto. Giurisprudenza e dottrina hanno già avuto modo di specificare come l'avvocato non possa ingannare i Giudici o la controparte con delle manovre procedurali anche lecite ma che sono da condannare moralmente, oppure usando dei mezzi dilatori (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1235; Fellmann/Zindel, Anwaltsgesetz, Zurigo 2011, n. 37a ad art. 12 LLCA).

7. Giusta l'**art. 28 CSD**, l'avvocato non può prendere contatto direttamente con una persona rappresentata da un avvocato, senza il consenso di quest'ultimo. Sono ammesse eccezioni giustificate dalle circostanze. In tal caso informa al più presto il collega. La dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di specificare come, di principio, i contatti con la controparte siano proibiti se non vi è l'accordo del/della collega di controparte, se non vi sia urgenza o se la presa di contatto giunga direttamente dalla controparte medesima. Riguardo al concetto di urgenza, la stessa è data se non è possibile per un avvocato raggiungere in tempo l'avvocato della controparte (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1296, pag. 543; Fellmann/Zindel, n. 51 ss. ad art. 12 LLCA; decisione TF dell'8 novembre 2006, 2P.156/2006).
8. Nella fattispecie, questa Commissione è dell'avviso che il denunciato, lasciando depositato presso l'ufficio postale dal GG.MM.AAAA al GG.MM.AAAA (ossia 18 giorni) il noto decreto supercautelare della Pretura, ha violato le norme de-

ontologiche sulla **cura e diligenza** (art. 12 lett. a) LLCA). Il legale, così facendo, ha infatti messo in atto una manovra procedurale o un espediente che, di fatto, ha reso inapplicabile lo stesso decreto del Giudice. Prova ne sia che i patrocinati del denunciato, non prendendo visione della decisione del Pretore, non l'hanno rispettata, incaricando una terza ditta di effettuare i lavori di risanamento. Di per sé questa Commissione ritiene che tale espediente, senza dubbio dilatorio, non è, di per sé, illecito o illegale, ma è da condannare moralmente, perché ha, nel caso concreto, permesso di ingannare il Giudice e, di riflesso, la controparte (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1235; Fellmann/Zindel, Anwaltsgesetz, Zurigo 2011, n. 37a ad art. 12 LLCA). A tale conclusione si giunge se si tiene pure conto che lo studio legale del denunciato è formato da quattro legali (con rispettive collaboratrici e collaboratori), che, in assenza del denunciato, avrebbero senz'altro potuto (e dovuto) ritirare la raccomandata della Pretura. Poco importa, come sostiene il denunciato, che i legali siano indipendenti fra loro: la casella postale dello studio è infatti una sola e tutta la corrispondenza di tutti i legali arriva allo stesso indirizzo. Se è immaginabile e lecito, anche da un punto di vista deontologico, lasciare depositata presso l'ufficio postale una raccomandata per sette giorni, non lo è, a mente di questa Commissione, se questo lasso di tempo viene superato, dando ordine al servizio pubblico – come nel nostro caso - di trattenere ogni corrispondenza per quasi 20 giorni. La disquisizione del denunciato sulla “conoscenza giuridica che fa partire la decorrenza di un termine e la conoscenza concreta ed effettiva di una decisione” non trova accoglimento in questa sede: se una decisione viene notificata si dà, anche e ovviamente, per

letta. Se il destinatario non vi provvede, si assume il rischio e le conseguenze giuridiche del proprio agire. Il denunciato si lamenta poi che il Pretore non gli abbia trasmesso la decisione per fax o per posta elettronica. A torto. Tale prassi non è in auge alle nostre latitudini, preferendo i Tribunali, a giusta ragione, inviare per raccomandata ogni decreto, ordinanza o decisione, proprio per accertarsi che tale documento venga ricevuto e, trascorsa una settimana di tempo, considerato notificato. Ora, il decreto, come riportato dallo stesso Giudice, è datato GG.MM.AAAA ed è stato inviato lo stesso giorno al denunciato. Considerando il periodo di giacenza di una settimana, la decisione supercautelare aveva da considerarsi notificata al più tardi il GG.MM.AAAA. La fase processuale ha permesso di appurare che i patrocinati del denunciato hanno svolto i lavori di risanamento, in contrasto con quanto statuito e ordinato nel decreto, il GG.MM.AAAA, dunque successivamente allo spirare del periodo di giacenza. Tale agire avrebbe potuto essere senz'altro evitato se il denunciato (o un suo collega di studio) avesse preso visione del decreto per tempo (anche trascorso il periodo di giacenza) e intimato al proprio cliente di soprassedere da qualsiasi intervento all'immobile. Inoltre, se è vero che non si può pretendere da un legale che egli avvisi il Pretore della sua assenza per ferie, si può tuttavia richiedere all'avvocato che, se decide di assentarsi per un periodo prolungato, prenda tutti i provvedimenti necessari per assicurarsi che qualsiasi documento a lui inviato giunga a destinazione. Ad esempio, come visto, incaricando i colleghi di studio o i loro collaboratori, di ritirare per lui la corrispondenza. Se non vi provvede, lo fa a suo rischio e pericolo, con tutte le conseguenze del caso. L'agire

del denunciato è dunque da condannare e ciò indipendentemente dal fatto di sapere se l'inquinamento da amianto ci sia stato oppure no e se la salute della famiglia del denunciante, dei vicini e degli operai sia stata messa in pericolo: su questo aspetto, infatti, questa Commissione non può esprimersi, trattandosi di una questione di merito che andrà discussa in altre sedi.

Anche la seconda censura mossa dal denunciante è fondata e merita accoglimento. Il denunciato ha trasmesso (o fatto da trasmettere dalla propria segretaria, poco importa) una lettera di richiesta di ripetibili direttamente al cliente della controparte. Nulla cambia alla situazione il fatto che il denunciante fosse avvocato. Nel caso che ci occupa, infatti, egli agiva quale parte in causa, rappresentato da una legale. Tale scritto andava giocoforza e dunque inviato al patrocinatore del denunciante e non a lui. La segretaria avrebbe dovuto ricevere dunque altre indicazioni dal proprio datore di lavoro e qui denunciato. Così facendo, il denunciato ha violato l'art. 28 CSD, che statuisce come l'avvocato non possa prendere contatto direttamente con una persona rappresentata da un avvocato, senza il consenso di quest'ultimo. Nella fattispecie, inoltre e comunque, non sono date le eccezioni previste dalla legge, dalla dottrina e dalla giurisprudenza al riguardo: non vi era infatti l'accordo della legale del denunciante a tale invio direttamente al proprio cliente; non vi era nessuna urgenza per procedere in tal modo (si trattava infatti di una richiesta di rimborso di ripetibili); neppure, infine, la presa di contatto è giunta direttamente dalla controparte medesima, ossia dal denunciante. (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1296, pag. 543; Fellmann/Zindel, n. 51 ss. ad art. 12 LLCA; decisione TF dell'8 novembre 2006, 2P.156/2006).

9. Occorre ora stabilire con quale pena la violazione professionale dell'avv. BB debba essere sanzionata, ritenuto che l'art. 17 cpv. 1 LLCA prevede l'avvertimento, l'ammonizione, la multa fino a CHF 20'000.00, la sospensione dall'esercizio per due anni al massimo e il divieto definitivo di esercitare. Lo scopo della sanzione disciplinare è quello di indurre i trasgressori a un comportamento futuro consono alla deontologia professionale.

La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto del principio della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 CPS), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (Tribunale Cantonale amministrativo, sentenza del 23 aprile 2014, inc. no. 52.2013.173).

Nello specifico la violazione deontologica è data e può essere considerata di media entità, non avendo il denunciato esercitato la propria attività con cura e diligenza come invece richiede l'art. 12 lett. a LLCA ed essendosi rivolto il denunciato diretta-

mente al cliente di una collega, scavalcandola. Non giova per il resto al denunciato il fatto di non aver riconosciuto l'errore in corso di procedura. Il suo agire, in concreto, ha intralciato la giustizia, dimostrando il legale – almeno per negligenza - mancanza di rispetto nei confronti del Giudice e, di riflesso, della controparte. Non è neppure a favore del denunciato il fatto che egli abbia un precedente disciplinare di una certa rilevanza, essendo egli stato condannato da questa Commissione (con sentenza confermata dal TRAM) ad una multa di CHF 2'000.00 per violazione del conflitto d'interessi. Questa Commissione ritiene pertanto adeguata una multa di CHF 3'000.00.

Decisione no. 431 del 2 febbraio 2022

Divieto di avvalersi di trattative in una procedura / art. 12 lett. a) LLCA, 6 + 26 CSD

1. omissis
2. Con la segnalazione GG.MM.AAAA il signor AA si è rivolto a questa Commissione lamentando la violazione di norme deontologiche da parte dell'avv. BB e del suo collaboratore MLaw CC. Il denunciante ha riferito come i denunciati - nell'ambito di una vertenza civile cautelare pendente innanzi alla Pretura di X fra la cliente dei denunciati e il marito qui denunciante - avrebbe prodotto una lettera dell'avv. DD indirizzata in precedenza al suo studio legale. Di tale scritto, che riguarderebbe trattative bonali in una parallela procedura fra le parti davanti alla stessa Pretura, sarebbe stata lasciata *“intatta la pag. 4 [e sarebbero state epurate; n.d.r.], a pag. 5, le riserve di rito. Ciò in palese violazione delle norme deontologiche della vostra categoria”*. Alla segnalazione sono state alleggate la replica della signora EE (moglie di AA), allestita dallo studio dei denuncia-

ti, e lo stralcio del contestato scritto, ritenuto dalla denunciante confidenziale.

3. In data GG.MM.AAAA, la Commissione di disciplina degli avvocati ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. BB e del MLaw CC per possibile violazione degli art. 12 lett. a) LLCA, 16 LAvv e 6 e 26 CSD (divieto di avvalersi di trattative in una procedura).
4. Con osservazioni di data GG.MM.AAAA, i denunciati hanno respinto ogni addebito. Gli stessi hanno innanzitutto inquadrato la fattispecie. La moglie del denunciante ha incaricato lo studio dell'avv. BB di assisterla nelle procedure di divorzio e di separazione e in una vertenza penale avviata dalla moglie EE, sua cliente, nei confronti del marito AA.

A detta dei denunciati, il comportamento del marito sarebbe stato da sempre inaccettabile: oltre ad azioni di stalking verso la moglie (che hanno portato ad una decisione del Giudice di divieto al marito di avvicinarsi alla moglie), egli avrebbe attuato diversi atti persecutori nei confronti della consorte, tra cui il tentato acquisto di un'arma, tanto da richiedere l'intervento risolutivo della Polizia cantonale. Non bastasse ciò, hanno proseguito i denunciati, il marito, con la separazione, avrebbe messo in atto tutta una serie di atti che avrebbero portato alla diminuzione del reddito di quest'ultimo, con evidenti finalità strumentali. In tale contesto, la moglie *“dopo aver saputo casualmente che il marito aveva pubblicato una notifica di lavori di ristrutturazione del suo immobile [...] ha verificato i conti bancari dei coniugi, sui quali sono depositati secondo la moglie acquisti degli stessi, e i conti delle figlie [...] Da questi conti il signor AA ha prelevato senza autorizzazione circa CHF X, [...]”*

In sostanza, hanno riportato i denunciati, il marito avrebbe trasferito su conti a lui unicamente intestati, parte degli averi coniugali (acquisti) e parte degli averi delle figlie, senza il consenso della moglie, come cointestataria del conto, né come genitore detentore dell'autorità parentale congiunta. I denunciati si sono quindi lamentati del fatto che, fintantoché il marito era patrocinato dallo studio legale DD, vi era stata correttezza e trasparenza, almeno fra i legali. Con l'intervento del nuovo patrocinatore, tali premesse sarebbero venute meno. *“E' in questo contesto che è stato prodotto solo in replica, [...], un estratto di uno scritto che lo studio DD aveva indirizzato alla sottoscritta in fase di trattative bonali”*. Tale azione si sarebbe resa necessaria perché, all'istanza cautelare della moglie con richiesta al Pretore di vietare al marito di disporre dei propri conti intestati (dove, secondo la moglie, sarebbero confluiti soldi suoi e delle figlie), il marito, in perfetta malafede processuale e mentendo, ha risposto, cercando di far credere che gli averi sottratti fossero frutto di eredità e quindi beni propri. Senonché la moglie si ricordava – hanno proseguito i denunciati – che gli averi derivanti dall'eredità *“erano serviti per ammortizzare l'ipoteca del bene immobile del marito diversi anni or sono e di ciò c'era conferma nello scritto incriminato”*, il cui stralcio è stato prodotto in replica.

I denunciati hanno quindi affrontato le norme deontologiche applicabili alla presente fattispecie. In sostanza, i legali hanno ricordato di avere ponderato al meglio gli interessi in gioco. Intanto, il documento contestato sarebbe stato inoltrato solo in replica e non con l'istanza, *“poiché è seguito a un atto di malafede processuale redatto dal marito, nel quale, con il memoriale di risposta del nuovo legale, espo-*

neva fatti falsi. Non era intenzione [dei denunciati, n.d.r.] di portare a conoscenza del Giudice tale documento, se non ci fosse stato un comportamento processuale in perfetta malafede a danno di una vittima e di due minori". Insomma: la produzione del documento incriminato sarebbe stata un'esigenza per dimostrare sia l'agire processuale in malafede, sia l'agire illecito della controparte, quando il marito, nell'ambito delle trattative bonali, aveva invece indicato la realtà dei fatti. Inoltre e comunque, i denunciati avrebbero prodotto solo una parte del documento, censurandone gran parte, proprio per tutelare le norme deontologiche del caso. Visto quanto precede, i denunciati hanno ritenuto che non vi sarebbe, in caso, alcuna violazione deontologica: *"le norme deontologiche sono concepite per salvaguardare l'etica professionale e non certo per tutelare un agire professionale in malafede che permette azioni penalmente illecite di una parte. La ratio legis degli art. 6 e 26 CSD deve, in casu, prevalere sull'interpretazione letteraria della disposizione. Simili norme non possono essere atte a tutelare/coprire azioni illecite di una parte"* (osservazioni, pag. 5, primo paragrafo). In conclusione, la ponderazione degli interessi in gioco attuata dai denunciati e la loro decisione di produrre il documento incriminato, sarebbero quindi da tutelare.

5. L'art. 12 lett. a) LLCA impone all'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza. La regola concerne non solo il rapporto del legale con il proprio cliente, ma tutti gli ambiti della professione, quindi anche l'attitudine verso le autorità giudiziarie, le controparti, i colleghi e l'opinione pubblica (DTF 130 II 270 cons. 3.2; STF 4P.36/2004 del 7 maggio 2004, in RtiD II-2004 n. 70, cons. 3.1; m. LLCA n. 233.21). Questi principi sono ripresi da-

gli art. 16 LAVv e 1 CSD. In particolare il divieto per l'avvocato di avvalersi in sede giudiziaria del contenuto di eventuali trattative per il componimento bonale delle vertenze è contemplato dagli art. 6 e 26 CSD, emanati proprio allo scopo di contribuire all'interpretazione uniforme delle norme di cui agli art. 12 e seg. LLCA. Il principio di cui si è detto non costituisce una semplice regola di collegialità, ma si fonda anche su ragioni di interesse pubblico. La sua assenza condizionerebbe in effetti la facoltà delle parti di esprimersi liberamente e di confrontarsi senza remore nella ricerca di una soluzione extragiudiziale, che risulterebbe perciò inevitabilmente di più difficile attuazione. Tale precetto rappresenta pertanto il corollario indispensabile del dovere imposto all'avvocato di favorire il componimento bonale delle controversie (art. 9 CSD) e tende dunque ad evitare procedure giudiziarie non strettamente necessarie, nell'interesse del mandante, ma altresì dell'amministrazione della giustizia nel suo complesso (cfr. Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo 2011, art. 12, n. 12 e 24; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1186 ss; STF cit. cons. 3.3). Per questa ragione la regola va intesa in senso assoluto e applicata con rigore. Senza questa garanzia, l'attitudine delle parti ad affrontare la vertenza in vista di una transazione risulterebbe inevitabilmente condizionata in senso negativo (STF cit. cons. 4.3 riportata in BOA n. 30, pag. 54 e seg.). Da quanto precede discende quindi che il rispetto della confidenzialità delle discussioni intraprese a fini transattivi e l'inammissibilità della loro utilizzazione in sede processuale configura un aspetto dell'esercizio con cura e diligenza della professione d'avvocato, ai sensi dell'art. 12 lett. a) LLCA (cfr. Fellmann/Zindel, op. cit., art. 12, n. 24).

L'Alta Corte federale riconosce il carattere confidenziale di uno scambio di corrispondenza quando tale qualifica viene menzionata espressamente. **Uno scritto confidenziale non può essere in nessun caso versato agli atti in una procedura giudiziaria anche se censurato** (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1191; TF (03.05.2005) 2A.658/2004, consid. 4.2. – 4.4), a meno che, manifestamente, solo una parte del testo integrale abbia un carattere confidenziale. Qualora il contenuto dello scritto abbia un carattere penale (ingiuria, falsità, ecc.), l'avvocato è autorizzato a produrre in giudizio tale documento confidenziale (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1193).

6. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVv, per i praticanti in uno studio di avvocatura vi deve essere l'assunzione di responsabilità da parte di un avvocato iscritto nel Registro cantonale degli avvocati. L'art. 6 RAVv specifica inoltre, al proprio capoverso 1, come la pratica legale si svolga sotto la sorveglianza e la responsabilità dell'avvocato. Il capoverso 2 della medesima norma aggiunge come l'avvocato debba istruire, assistere il praticante e dargli occasione di un adeguato esercizio della professione. Il cpv. 3 statuisce come il praticante debba diligentemente coadiuvare l'avvocato nell'esercizio della professione, lavorando regolarmente presso lo studio legale. Da ultimo, il cpv. 4 dell'art. 6 RAVv ricorda come il praticante possa patrocinare davanti alle autorità civili e penali in conformità alle disposizioni della procedura civile e della procedura penale.

Se un praticante lavora su una pratica contenziosa con il proprio "maestro di tirocinio", deve riflettere in modo approfondito sulla possibilità di violazione di norme deontologiche (cfr. CD 3.5.99 n. 210/230; BOA no. 18 pag. 28 ss).

7. Nella fattispecie, questa Commissione non può avallare il comportamento dei denunciati. Giurisprudenza e dottrina hanno più volte specificato come la regola di confidenzialità contenuta nelle norme applicabili al caso vada intesa in senso assoluto e sia da applicare con rigore. Ora, non vi è dubbio che lo scritto incriminato, per stessa ammissione dei denunciati, rappresenti uno scritto confidenziale. Come tale, lo stesso non avrebbe potuto né dovuto essere in nessun caso versato agli atti in una procedura giudiziaria, anche se censurato (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1191; TF (03.05.2005) 2A.658/2004, consid. 4.2. – 4.4).

Nel caso che ci occupa, non sono inoltre e comunque date le eccezioni previste dalla dottrina e dalla giurisprudenza perché i denunciati potessero produrre in giudizio tale documento. Innanzitutto, il testo integrale (compreso lo stralcio versato agli atti), e non solo una parte dello stesso, aveva carattere confidenziale: lo hanno ammesso gli stessi denunciati che, infatti, non lo hanno riprodotto integralmente, "*proprio a tutela della norma suddetta*". Inoltre, lo scritto incriminato nemmeno aveva un carattere penale (ingiuria, falsità, ecc.): anzi, i denunciati lo hanno prodotto proprio perché espressione della realtà dei fatti, in contrapposizione alla versione fornita in risposta dal marito (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1193).

Non merita accoglimento infine la tesi dei denunciati secondo cui l'agire degli stessi - in dispregio sì delle norme deontologiche, tuttavia per contrastare un agire processuale in malafede e un'azione illecita del marito della loro cliente - sarebbe da tutelare. Già si è detto come la regola di confidenzialità di scritti in ambito di trattativa bonale sia assoluta e vada ap-

plicata con rigore. In ogni caso, i denunciati avrebbero potuto e dovuto scegliere altre vie processuali (civili e/o penali) per smascherare le presunte falsità del marito, invece che fare affidamento sulla produzione di un documento confidenziale che, come tale, doveva restarlo.

8. Occorre ora stabilire con quale pena la violazione professionale dell'avv. BB e del MLaw CC debba essere sanzionata, ritenuto che l'art. 17 cpv. 1 LLCA prevede l'avvertimento, l'ammonimento, la multa fino a CHF 20'000.00, la sospensione dall'esercizio per due anni al massimo e il divieto definitivo di esercitare. Lo scopo della sanzione disciplinare è quello di indurre i trasgressori a un comportamento futuro consono alla deontologia professionale.

La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto del principio della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 CPS), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (Tribu-

nale Cantonale amministrativo, sentenza del 23 aprile 2014, inc. no. 52.2013.173).

Nello specifico la violazione deontologica è data e può essere considerata di media entità. I legali non avrebbero dovuto in alcun modo e per nessuna ragione versare agli atti il contestato documento confidenziale, ma scegliere un'altra via per dimostrare la loro tesi. Giova ai denunciati il fatto di essere stati mossi, a loro dire, dalle migliori intenzioni: ossia da un senso di giustizia e di rispetto della correttezza e della buona fede processuale. I denunciati non hanno per il resto precedenti di natura deontologica. Tutto ciò considerato, questa Commissione ritiene adeguata, per l'avv. BB, una multa di CHF 500.00.

Per quanto riguarda la posizione del collaboratore praticante, la Commissione di disciplina ritiene di poter sfumare la sanzione, ritenuto che la sorveglianza e la responsabilità del praticante è compito dell'avvocato. In questo senso, si ritiene adeguata la minore delle sanzioni disciplinari, ovvero l'avvertimento, che potrà rendere attento il praticante a un maggiore riguardo alle problematiche deontologiche nell'ambito della professione.